

PER RIPARTIRE, IL PAESE
HA BISOGNO DELL'APPORTO
DI TUTTI.
ANCHE DEL NOSTRO.

Rivista online

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di Foggia



Editoriale	3	CUP Provincia di Foggia	27
<i>di Roberto de Meo</i>			
Primo Piano		Ulteriori contributi sulla applicabilità dei limiti risarcitori del Collegato Lavoro alla somministrazione di lavoro	
Opinion leader Giuseppe Laurino	5	<i>di Mauro Soldera</i>	28
TURISMO 2.0		Le Società “non operative”: comode o “scomode”?	
<i>di Sergio de Nicola</i>	7	<i>di Luigi Gianluca Pio Falco</i>	30
Opinion leader Andrea Di Liddo	10	Trasformazione eterogenea	
Convenzione tra ODCEC di Foggia e Agenzia delle Entrate DP di Foggia	17	<i>di Vincenzo Morrone</i>	33
Il Patto di Famiglia		Commissioni Consultive ODCEC Foggia	45
<i>di Domenico Merlicco</i>	20	Rassegna Giurisprudenziale	
Profili problematici in tema di trasformazioni eterogenee: la trasformazione da impresa individuale in società commerciale		Sentenza CTR Bari 181/27/13	
<i>di Fabrizio Pascucci</i>	25	<i>Diniego rimborso registro</i>	51
		ODCEC FG - Report attività formative	
		Gennaio-Aprile 2013	55



Direttore Editoriale
Rivista on line ODCEC Foggia
Dottore Commercialista

di Roberto de Meo

Il contesto storico di profonda crisi che investe il nostro paese impone delle scelte coraggiose a tutti noi. Il professionista che quotidianamente svolge la sua attività è chiamato in questo momento ad un surplus di attenzione verso i propri clienti, ad un rinnovato ed ancora maggiore impegno, al rispetto di tutti i valori etici e morali che rischiano di essere travolti da un momento di contingente bisogno. Il coraggio e l'ottimismo continueranno a rappresentare lo spirito della nostra iniziativa editoriale che si propone di intraprendere un percorso di crescita professionale per tutti gli attori coinvolti in quanto riteniamo che la conoscenza e lo spirito di iniziativa siano le principali qualità da cui attingere a piene mani per difendersi e trasmettere valori positivi. In questo contesto, la nostra Rivista vuole essere un

luogo d'incontro e di confronto per quanti operano nel mondo delle Professioni. Gli approfondimenti contenuti vogliono fornire non solo un supporto teorico e pratico all'attività quotidiana che noi consulenti siamo chiamati a svolgere, ma anche proporre ed evidenziare quelle problematiche che investono il mondo delle professioni e delle imprese. La nostra forza sarà saper raccontare con libertà, ma anche con onestà e riguardo per ogni sensibilità, uno specchio del nostro Paese nel cui contesto si inserisce la nostra professione. Con 7 anni di edizioni alle spalle, la Rivista online - scelta oggi divenuta ovvia a fronte della diffusione generalizzata dell'informazione, dello studio e della ricerca sempre più esclusivamente online-, con una veste grafica elegante e nello stesso tempo accattivante da poco rinnovata, viene diffusa ed inviata a tutti gli studi dei commercialisti della Provincia di Foggia ed “pur avendo nella dimensione locale la nostra anima – raggiungiamo tante altre persone tra Ordini, Istituzioni e Consiglio Nazionale, istituzioni interessate al nostro lavoro”, puntando su argomenti che sono un connubio di divulgazione scientifica e problematiche di categoria, con interviste a personalità di rilievo. L'auspicio è che, con il contributo di tutti, possa diventare uno strumento sempre più efficace e sempre più vicino alle nostre esigenze poiché la Rivista Online è, sì, un quotidiano ma è anche una piazza virtuale aperta a tutti ed in grado di riproporre con velocità e affidabilità quel carattere di servizio civile che da sempre ci accompagna e dove tutti i protagonisti del mondo

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Foggia

Direttore responsabile
Sergio de Nicola

Direttore editoriale
Roberto de Meo

Comitato scientifico
Presidente: *Nunzio Angiola* - **Componenti:** *Iolanda Battiante, Alessandro Buccino, Roberto de Meo*

Impaginazione grafica
Pasquale Russo

Redazione e amministrazione
via Torelli, 15/A - 71121 Foggia - tel. 0881 72 56 12
www.odcefoggia.it - odcfoggia@tiscali.it

Registrazione Tribunale di Foggia n. 4/Po6 R.P. del 01.03.2006
Ogni articolo pubblicato è stato ceduto a titolo gratuito ed esprime esclusivamente il pensiero dell'autore.

del lavoro, delle istituzioni, degli ordini professionali, dell'Università, dell'impresa, si confrontano per offrire spunti utili alla professione del Dottore Commercialista: la nostra scelta è stata quella di invitare ad un libero Forum tutti presentando spunti, problemi, ipotesi di lavoro ed offrendo contributi su temi legati al mondo della professione. Interlocutori privilegiati sono e saranno, oltre che i colleghi Commercialisti, i Professori Universitari, Magistrati, Avvocati, i Consulenti del lavoro, Funzionari Pubblici ma anche tutti i professionisti comunque interessati ai problemi del mondo economico e professionale. Altrettanto utili, stimolanti arricchimenti saranno i contributi che verranno dagli attori storicamente più significativi del mondo del lavoro: imprenditori, (grandi e soprattutto, nel nostro Mezzogiorno, medio-piccoli) e sindacati.

Tuttavia la Rivista proporrà giurisprudenza di merito, quando lo si riterrà opportuno o necessario anche commentata, partendo proprio dalle Aule di giustizia pugliesi e meridionali, quelle, forse, nelle quali più laceranti appaiono contraddizioni, sperequazioni, e ritardi della nostra società e, per essa, della giustizia stessa. Verranno, altresì, presentate convenzioni e protocolli d'intesa a livello provinciale e a livello regionale.

E grande importanza verrà data ai lavori e contributi che emergeranno dalle Commissioni Studi istituite dal Consiglio dell'Ordine, al fine di valorizzare quelle specificità sempre più necessarie a qualificare la nostra professione.

In conclusione, in linea allo spirito illustrato e con la responsabilità e l'onore di dirigere la nostra autorevole Rivista, chiedo a tutti Voi fattiva e preziosa collaborazione, per far sì che "la nostra Rivista" diventi sempre più *accattivante, interessante ed attuale*.

Buona lettura a tutti



INTERVISTA AL
Dott. GIUSEPPE LAURINO
PRESIDENTE DELL'ODCEC DI FOGGIA

Giuseppe Laurino ha 45 anni ed è titolare dello Studio Laurino, fondato nel 1996.

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel 1992, presso l'antico Ateneo bolognese, ha svolto la pratica professionale presso primari studi del capoluogo Emiliano-romagnolo. Vanta una solida esperienza professionale nell'ambito della gestione della crisi d'impresa, tributaria e societaria. Ha iniziato giovanissimo a far parte delle commissioni studi del nostro Ordine ed a 35 anni è stato eletto consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia.

Subito dopo, a seguito dell'unificazione tra dottori e ragionieri, ha ricoperto il delicato incarico di segretario dell'Ordine foggiano.

Dal 1 gennaio 2013 è stato eletto, con circa il 90% dei votanti, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia.

Inoltre è impegnato in attività di carattere sociale ed educativo.

E' sposato con una collega, iscritta all'Ordine di Foggia, ed ha due figli.

Presidente Laurino sono sei mesi che opera il nuovo consiglio. In che modo questo consiglio è in continuità con quello di Marisa Cavaliere?

La risposta è molto semplice. Dopo dieci anni che ho lavorato in Consiglio con l'amica Marisa posso ben dire che il progetto intrapreso con l'attuale Consiglio è in continuità con quello del precedente.

Basti pensare che nel consiglio attuale vi sono cinque consiglieri, su undici, appartenenti al direttivo del quinquennio precedente a guida non solo del presidente Cavaliere, ma anche del vice-presidente Alessandro Buccino, che con la sua esperienza ordinistica e professionale, ha aiutato tutti Noi a maturare. Ma, nello stesso tempo, con l'ingresso di cinque nuovi consiglieri, è iniziato un processo di rinnovamento, che da subito ha fornito delle utili indicazioni.

Sono certo che con questa "squadra", i nostri bravi dipendenti, ed i tanti colleghi che ci suggeriscono valide iniziative, l'Ordine di Foggia solidificherà quanto di buono fatto sino ad oggi, diventando ancor di più punto di riferimento per tanti Ordini del Mezzogiorno e, non solo.

Come vede il futuro dell'Ordine, anche in relazione alla situazione di crisi che sta vivendo il Paese ed in particolare la Capitanata?

L'Italia, vive un periodo di grande confusione in ogni settore e di grandi cambiamenti, come non mai. Gli Ordini professionali rappresentano una garanzia per i cittadini, per le aziende e per gli stessi iscritti. Quando sono stato eletto alla guida dell'Ordine, ero consapevole che il mandato conferitomi dai colleghi, sarebbe coinciso con un periodo molto difficile per tutti Noi.

Ma il commercialista vive di sfide quotidiane. L'Ordine di Foggia, da ultime stime, è il 19 Ordine d'Italia per dimensione, sui 143 Ordini d'Italia, con oltre 1.200 iscritti.

Pertanto, a mio avviso, il Nostro Ordine ha tutte le carte in regola per partecipare attivamente alle iniziative del territorio di Capitanata. Abbiamo già iniziato dei buoni contatti con le confederazioni imprenditoriali, al fine di poter fornire la nostra professionalità e serietà. Le premesse ci sono tutte, speriamo soltanto che si avverino.

Lo scorso 22 aprile è entrato in vigore il decreto sulle società professionali. Quali pro-

spettive intravede?

La forma societaria, sebbene già prevista, è stata richiesta dal mercato. A mio avviso oltre ad essere una necessaria evoluzione rappresenta anche, per i professionisti, una opportunità. Non condivido la figura del socio investitore, in quanto lascia spazio a tante soluzioni ambigue e pericolose.

Come dovrebbe essere il nuovo fisco ?

A questa domanda mi piace rispondere, con lo slogan di Claudio Siciliotti. “un fisco leggero con sanzioni pesanti. Leggero negli adempimenti e nel prelievo e inflessibile con chi sgarra”.

Abbiamo, innanzitutto, bisogno di una tregua fiscale.

Il commercialista, per contratto, lavora esclusivamente per il proprio cliente. Ed, invece, sovente si sostituisce agli Uffici con i quali interloquisce. Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un “ribaltamento”, da parte dello Stato, del loro lavoro, sui commercialisti italiani, senza alcun tipo di rispetto.

Non è più ammissibile, vivere di proroghe all’ultimo momento, di adempimenti che si accavallano, e dell’invio di avvisi ai contribuenti, nel periodo dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi e di quella parte del mese di agosto che decidiamo di riposarci.

Il commercialista deve trovare lo “spazio” per tornare a studiare ed approfondire le materie oggetto della sua professione e non perdersi in inutili adempimenti fiscali-amministrativi, che non servono a nulla ed a nessuno.

Il nostro percorso di studi ci ha formati per essere degli esperti di economia, di finanza e di altri settori. La nostra professione non è soltanto fisco.

Il federalismo fiscale può portare un miglioramento ?

Tutto dipende da come un processo si attua. Sicuramente un buon federalismo fiscale aiuta a verificare il rapporto cittadino – amministratore. Ma per poter attuare un nuovo sistema fiscale occorre prima risolvere il reale problema.

Ed il problema risiede nel fatto che il denaro pubblico si spende male. Ogni amministratore dovrebbe utilizzare il denaro dei contribuenti come se fosse quello proprio, anzi con maggiore attenzione. Soltanto con una sana ed oculata gestione da parte del Pubblico, qualsiasi sistema fiscale potrà funzionare.

L’evasione è uno dei problemi che affligge il Nostro Paese. Come è possibile combatterla ?

Occorrerà cambiare una cultura. Non ritengo giusto quello che sta avvenendo nel Nostro Paese tra Fisco e cittadino. Il rapporto non è equilibrato, soprattutto nei confronti dei piccoli imprenditori e professionisti. A mio avviso gli Organi preposti, dovrebbero far confluire gran parte delle risorse umane disponibili, verso i Grandi evasori, in zone del Paese dove vi sono grandi interessi e, non vessare i cosiddetti “noti” al Fisco.

Quali prospettive vuole intraprendere il nuovo Consiglio ?

L’intenzione del Consiglio è quella di svolgere oltre alle attività Istituzionalmente anche iniziative volte al senso di appartenenza della “maglia” di commercialista. Sono certo che con l’aiuto dei colleghi facenti parte delle commissioni studi insediate, e di tutti gli iscritti ci sentiremo più fieri di appartenere all’Ordine di Foggia.

Il mese scorso si è costituito il CUP in Capitanata e, Tu, sei il vice-presidente, cosa si prefigge il neo-comitato?

Il CUP della provincia di Foggia è quello che conta il maggior numero di Ordini Professionali aderenti in Italia - (ben 14) -. Vuole innanzitutto creare sinergia tra gli Ordini professionali a livello territoriale e, nello stesso tempo, rivendicare il proprio ruolo di parte attiva nell’economia provinciale.

di Roberto de Meo
Direttore Editoriale Rivista online
ODCEC FOGGIA



Direttore Responsabile
Rivista on line
ODCEC Foggia
Giornalista

TURISMO 2.0

di Sergio De Nicola

La crisi sta modificando abitudini e punti di vista della società così come scelte, gusti e consumi degli utenti. Anche il turismo non sfugge alla logica del 2.0, per utilizzare una metafora informatica molto in voga da quando Facebook e Twitter hanno fatto irruzione nella vita delle società avanzate regolandone i meccanismi e scandandone i ritmi. Ed allora, come affrontare una stagione che si presenta all’insegna dell’incertezza, tanto più determinata dal fatto che, con il passare degli anni, la globalizzazione ha prodotto un’omologazione al contrario, dove a decidere non è più chi offre un servizio ma chi ne fruisce, in questo caso il turista? Non è solo la stagione 2013, partita un po’ ovunque a singhiozzo, ma è soprattutto l’orizzonte poco nitido rispetto ad una via d’uscita dalla crisi a porre gli operatori in uno stato confusionale che di certo non giova all’economia del Paese, che nel turismo ha uno dei suoi assi portanti.

L’Italia perde appeal. Spulciando il dato di

Federalberghi dell’agosto del 2012, per la prima volta nella storia del turismo italiano si è registrata, ad esempio, una flessione dell’1,1% di presenze complessive (-3% di italiani, +2,1% di stranieri). Nel Sud, se la Campania è riuscita a spuntarla con un +2,4% di presenze alberghiere, la stessa cosa non la si può dire per la Puglia che invece ha registrato un -6% (-5,5% di italiani ed un -8,2% di stranieri). Anche il Salento, che in passato aveva fatto registrare dati assai positivi e persino in controtendenza rispetto a molte altre zone d’Italia, lo scorso anno ha registrato un vistoso calo. Alcune strutture hanno subito flessioni tra il 10 e il 20%, altre hanno sofferto in misura maggiore, altre ancora si sono attestate sui numeri del 2011, vantando addirittura piccoli incrementi dovuti a pacchetti particolarmente vantaggiosi proposti sul mercato. Ad aver sofferto più del Salento è stato il Gargano, dove il calo di presenze ha sfiorato il 30% e dove sono mancati gli stranieri ed addirittura i campeggiatori (-20%), che nel promontorio avevano sempre trovato un rifugio sicuro. Il trend non sembra migliore nel 2013. Sempre secondo dati diffusi di recente da Federalberghi, nei primi mesi dell’anno in corso vi è stata una flessione nelle presenze alberghiere. Il numero di pernottamenti a livello nazionale è stato del -0,8%, determinato da un -4,7% di italiani ed un +3,1% di stranieri. Per il Gargano, che ha livelli molto bassi di internazionalizzazione, questi dati rappresentano più di un campanello di allarme.

Se per l’assessore regionale al Turismo Silvia Godelli i conti non tornano (“Abbiamo la percezione – ha dichiarato l’amministratore in più occasioni - che il nero e il sommerso siano diventati molto consistenti e questo spiega l’incongruenza tra i dati degli alberghi e quelli degli arrivi nei nostri aeroporti”), tut-

to questo non può non portare ad una considerazione: la domanda va differenziandosi sempre di più e cambia con una velocità impressionante e non sempre riesce a trovare un'adeguata e pronta risposta. La principale preoccupazione oggi di un operatore turistico o di un albergatore è la verifica di quanto e cosa l'utente appena ospitato si appresti a scrivere sui siti specializzati nelle prenotazioni online (TripAdvisor, Booking etc), divenuti talmente popolari in quanto consultati dalla maggior parte degli utenti mondiali, da condizionare ed orientare le scelte

dei visitatori. Ecco perché è sempre più di fondamentale importanza soddisfare il consumatore, naturalmente nei limiti di un equilibrato rapporto costi/servizi. Un giudizio negativo su un sito con milioni di contatti è quanto di peggio possa accadere a chi opera nel campo del turismo. Quest'anno la Regione ha investito molto sull'immagine della Puglia, come confermato dal book fotografico che ritrae le principali bellezze naturalistiche e culturali della regione real-

alizzato dalla Nikon. Immagini che saranno utilizzate in diverse attività di comunicazione e promozione, anche all'estero, in particolare per guide turistiche, brochure, campagne pubblicitarie, mostre fotografiche e fiere.

Ma la sola promozione non è più sufficiente a fornire risposte mirate a domande precise. Il turista che sceglie un territorio lo fa per diversi motivi ed è disposto a pagare anche qualcosa in più rispetto al previsto se trova ciò che cerca. Uno dei turismi più in crescita è il turismo cosiddetto "attivo", nella cui

categoria rientrano tutte le tipologie di fruizione a basso impatto ambientale, che non siano pura "osservazione del territorio" ma che implicino appunto un impegno attivo del visitatore in molteplici attività: dal golf al cicloturismo, dal trekking alla vela, al kitesurf, windsurf, kayak, diving, equitazione, deltaplano, sci nautico e via dicendo. In poche parole: avventura, ecoturismo e cultura. Ed il Gargano e la Puglia rappresentano da questo punto di vista un territorio molto appetibile. Da questa certezza può partire una nuova programmazione per gli operatori che



in questo modo possono avviare una mappatura di tutti gli elementi della filiera interessati alla pianificazione, strutturazione e promozione dell'offerta turistica per posizionare la Puglia - ed il Gargano in particolare - come destinazione ideale per la pratica del turismo attivo. Un guru dell'imprenditoria turistica come l'italo-spagnolo Joseph Ejarque (tra gli organizzatori delle Olimpiadi di Barcellona, a capo di

"Turismo Torino" ai tempi delle Olimpiadi invernali, ex-direttore dell'Agenzia del Turismo del Friuli Venezia Giulia ed oggi presidente di "Four Tourism", una società di consulenza internazionale in management e marketing turistico delle destinazioni) proprio qualche giorno fa si è espresso sulle potenzialità del Gargano: "Il turismo attivo è un'opportunità che la Puglia, ma soprattutto il Gargano, deve sviluppare perché può aiutare a complementare l'attrattività del turismo balneare, a competere riuscendo a mettere in mostra la sua differenziazione ed a sviluppa-

re una proposta più specifica per un mercato che, come dimostrano i numeri, c'è e richiede novità". Secondo Ejarque, occorre un radicale cambio di approccio al segmento turistico: "Non bisogna più intercettare i flussi turistici - ha detto l'esperto - perché quello è ormai un meccanismo del XX secolo, ma occorre presentarsi sul mercato ed organizzarsi adeguatamente come il mercato vuole".

Che il Gargano possa creare dal mare un'intera filiera sul turismo attivo lo dimostra l'esempio della Liguria e in particolare della zona di Savona (un territorio molto simile per conformazione orografica e natura al Gargano), che ha spostato il baricentro dell'offerta sul turismo attivo, mescolando altri ingredienti a quello principale del mare. In pochi anni le solite località della costa sono state soppiantate, per numeri di pernotti e di pasti consumati in ristoranti ed altri luoghi di accoglienza, dalle nuove destinazioni create a tavolino per rispondere a precise esigenze dettate dal turista. E così paesi che ben hanno organizzato, ad esempio, percorsi di cicloturismo (con tutto l'indotto annesso: officine dove trovare pezzi di ricambio, negozi per abbigliamento specifico, locande agresti a costi contenuti ed inserite in particolari contesti naturalistici e via dicendo) sono stati visitati di più, ed in diversi periodi dell'anno, rispetto a destinazioni consolidate da decenni ma esclusivamente balneari. Lo stesso è stato fatto grazie alla passione di molti turisti per il deltaplano, il kite-surf e così via. Quanto più gli operatori saranno in grado di mettere sul piatto un'offerta differente ma completa nei suoi servizi, tanto più i turisti saranno disposti a pagare per raggiungere quelle destinazioni e per svolgere quelle determinate attività. Inutile invece spacciare per offerta turistica qualcosa che non sia completa. Se ad esempio si organizza un circuito delle or-

chidee (per restare sul Gargano, territorio che vanta 89 specie di orchidee selvatiche) si devono allo stesso tempo mettere a disposizione alloggi campestri, in cui magari seguire corsi sulla botanica e sul riconoscimento delle differenti specie, combinare incontri con esperti del settore, programmare visite naturalistiche specifiche etc. L'approssimazione non paga.

Così come non paga l'assenza di trasporti. Per destagionalizzare e portare turisti in ogni momento dell'anno occorre un aeroporto nel raggio di un centinaio di chilometri. E' vero che i turisti, di fronte ad un'offerta invitante che solo un territorio può offrire (trekking, bici, surf etc), sono disponibili a raggiungere quella destinazione con qualche sacrificio. Ma il turismo sportivo è fatto di pacchetti di pochi giorni da cui non si possono sottrarre ore preziose solo per il viaggio. Detto in altri termini, in riferimento al Gargano, l'aeroporto di Bari è troppo lontano da alcune destinazioni del promontorio, raggiungibili in tre ore di auto o pullman dal capoluogo pugliese. E qui il cane si morde la coda. L'aeroporto di Foggia non è operativo e non si sa se e quando tornerà in attività. La Regione sta potenziando i collegamenti in navetta con l'aeroporto di Bari ma difficilmente un turista danese, ad esempio, preferirà il Gargano per trascorrere cinque giorni all'insegna dell'avventura se, a parità di territorio e di servizi offerti, potrà raggiungerne comodamente un'altra destinazione in minor tempo. Per decollare davvero, il turismo - con tutte le novità del caso - ha bisogno dei voli. Senza le ali, sarà sempre meno attivo, meno aperto all'internazionalizzazione, meno orientato ad accogliere le novità imposte dal mercato, in poche parole: meno 2.0.



INTERVISTA AL

PROF. ANDREA DI LIDDO

DIRETTORE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA- UNIVERSITÀ DI FOGGIA

D) Chi è il prof. Andrea di Liddo?

Professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie. Insegno Matematica Finanziaria e Teoria dei Giochi. Già Pro-Rettore dell'Università di Foggia, da un anno sono Direttore del Dipartimento di Economia della medesima Università.

D) Egregio Direttore nel primo numero del 2011 ebbi il piacere di intervistarla in qualità di Pro-rettore: come è cambiato, se è cambiato, il suo approccio alle problematiche Universitarie e le angolature di considerazioni delle relative tematiche?

Resta immutato l'impegno al servizio dell'Università ed alla tutela dell'interesse generale rispetto ai tanti, anche legittimi, interessi particolari. Continuo inoltre a ritenere fondamentale, nelle scelte di politica universitaria, la valutazione del

loro impatto anche nel medio e lungo periodo.

Ovviamente, in qualità di Direttore del Dipartimento di Economia, sento tutta la responsabilità di favorire la crescita del Dipartimento medesimo e, più precisamente: migliorare l'organizzazione della didattica e delle strutture edilizie e strumentali ad essa deputate; innalzare la qualità della produzione scientifica e la capacità di ottenere finanziamenti attraverso progetti di ricerca comunitari, nazionali e regionali; prestare grande attenzione al placement dei nostri laureati in sinergia con le imprese e le istituzioni locali nonché con gli Ordini professionali (e in primo luogo con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Per migliorarsi e raggiungere i propri obiettivi imprese, enti, istituzioni finanziarie, pubbliche e private hanno bisogno di disporre nel tempo di dati, informazioni e scenari affidabili sviluppati mediante strumenti e metodi solidi attraverso il confronto con esperti accademici e non, operanti nel territorio.

D) Fra L'Università degli studi di Foggia e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia e di Lucera si è stipulata una convenzione in applicazione all'art.43 del D.Lgs 139/2005 ed avente ad oggetto percorsi formativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile che dovrà essere adeguata alle modifiche normative in

materia di Tirocinio professionale.

Quale è il suo pensiero su dette ipotesi di collaborazione tra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed Università?

Questo accordo è un'importante semplificazione che avvicina lo studio alla professione, completando e rafforzando la nostra offerta formativa in ambito economico. Siamo soddisfatti di essere stati tra i primi atenei pubblici italiani a rendere operativo questo utile strumento.

I nostri percorsi formativi da sempre uniscono una solida preparazione teorica a un'adeguata conoscenza del mondo e delle esigenze del mercato del lavoro e la firma di questa convenzione, che coinvolge gli studenti dei nostri corsi di laurea triennali e magistrali, rafforza queste caratteristiche.

Nell'ambito di una più generale riformulazione dell'offerta formativa del Dipartimento, intendo proporre, a partire dall'a.a. 2014-2015, una revisione dell'indirizzo Economia e Professioni/ Consulenza aziendale del corso di Laurea in Economia aziendale che recepisca integralmente quanto indicato nella Convenzione medesima. Allo stesso tempo la Convenzione dovrà essere aggiornata a valle delle intervenute modifiche legislative riguardo alle modalità di accesso all'ordine e in particolare del tirocinio professionale.

D) In quale modo la formazione post-laurea presso il Dipartimento di Economia

va tutelata con il potenziamento della formazione permanente, in particolare con il Tirocinio Formativo Attivo?

La formazione post-laurea presso il Dipartimento (e la ex-Facoltà) di Economia è stata da sempre curata con molta attenzione e notevole efficacia attraverso l'organizzazione di vari Master e Corsi di Perfezionamento. Nell'ultimo anno si sono aggiunti i TFA (Tirocini formativi attivi) finalizzati all'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il primo ciclo dei TFA dovrebbe aver termine entro fine agosto ma, al momento, non vi è alcun percorso stabilito per il prossimo anno accademico e sono in corso approfondimenti con il nuovo Ministro. Spero che si possano superare le notevoli criticità emerse nel primo esercizio.

Un capitolo da potenziare è invece quello della formazione permanente da svolgere in stretta collaborazione con l'ODEC sia continuando con esperienze consolidate (es. il Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro) sia con nuove iniziative, per esempio in campo aziendale e finanziario.

D) Quali sono le possibili iniziative che il Dipartimento di Economia intende percorrere per favorire una maggiore responsabilità da parte dei giovani nei confronti del Lavoro?

Il Dipartimento di Economia mette a disposizione di studenti e laureati una serie di strumenti per comprendere le caratteristiche e le tendenze del mercato

del lavoro, dando così la possibilità di pianificare le strategie più adatte alle loro esigenze. All'interno dei diversi curricula il Dipartimento, anche attraverso l'efficace iniziativa di singoli docenti, propone interventi seminariali e convegni ai quali è prevista la partecipazione di numerose imprese di notevole visibilità locale, nazionale ed internazionale di elevato appeal. Bosch, Guru, SAP, Merriot Hotel, BancApulia, Gruppo Mediolanum e Istituto Poligrafico dello Stato rappresentano solo alcune delle prestigiose organizzazioni che hanno svolto un ruolo decisivo, complementare all'apporto teorico fornito dalle lezioni frontali, per la qualificazione dei corsi del Dipartimento di Economia.

I Corsi triennali del Dipartimento di Economia (Economia e Economia Aziendale) sono caratterizzati dalla presenza delle principali materie di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche e quantitative e si articolano in profili che consentono allo studente di acquisire già alla fine del triennio le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro; essi garantiscono al tempo stesso una solida formazione, necessaria per la prosecuzione in percorsi specializzanti, a livello di lauree magistrali (Economia Aziendale, Finanza e Marketing).

Il Dipartimento di Economia prepara giovani per carriere brillanti e dinamiche nel contesto dei mercati nazionali e internazionali anche attraverso la

formazione post laurea: Master, Corsi di Perfezionamento e Dottorati di Ricerca.

Il Dipartimento di Economia è attivo sul piano dei rapporti internazionali con i programmi Erasmus e altri progetti di mobilità internazionale di studenti e docenti.

D) Quali sono, secondo Lei, gli sbocchi professionali per i neolaureati provenienti dal Dipartimento di Economia e quali sono le possibilità per questi ragazzi di inserirsi in maniera efficace nel mondo lavoro?

I nostri piani di studi rispondono all'esigenza di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, prevedendo nell'ordinamento didattico anche insegnamenti professionalizzanti e orientate attività seminariali o di tirocinio.

La formazione impartita dal Dipartimento di Economia è multidisciplinare. Il laureato ha una buona conoscenza delle discipline economiche ed economico-aziendali, degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico; è in grado di inquadrare e affrontare le problematiche dei sistemi economici e delle aziende.

Gli sbocchi professionali del Dipartimento di Economia sono molto ampi. Oltre all'inserimento nelle imprese, nel sistema bancario, finanziario e assicurativo e nel settore professionale dei consulenti aziendali, dei dottori commercialisti e dei giuristi d'impresa, i laureati trovano sbocco negli uffici studi degli organismi

territoriali, negli enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi sindacali e professionali.

D) Sono tanti i diplomati e i laureati che ogni anno escono da istituti e università e che non trovano il lavoro per cui hanno studiato. Molti dicono che i ragazzi sbagliano percorsi di studio e che la formazione non è in grado di adattarsi alle richieste delle imprese. Secondo Lei esiste questo divario fra istruzione e realtà lavorativa?

In questi anni il sistema universitario italiano è stato impegnato in un enorme sforzo di adeguamento alle richieste provenienti dalle istituzioni sia europee che nazionali in termini di potenziamento dei rapporti di collaborazione e delle relazioni con il contesto sociale ed economico in cui si trovano ad operare.

Si è passati dalla consultazione dei referenti del mondo del lavoro, all'introduzione dei tirocini tra le attività didattiche universitarie, all'apprendistato di alta formazione, alle attività di intermediazione al lavoro, alla formazione superiore non universitaria.

Il nostro mercato del lavoro però si caratterizza per tempi lunghi di inserimento lavorativo e di valorizzazione del capitale umano e per questo, solo con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo di laurea, la condizione occupazionale tende complessivamente a migliorare.

Secondo il XV Rapporto di AlmaLaurea

(2013) sulla condizione occupazionale dei laureati, con il passare degli anni il tasso di disoccupazione si riduce e l'occupazione raggiunge il 90%.

L'Università non crea direttamente posti di lavoro ma dà un contributo fondamentale alla evoluzione del mercato del lavoro attraverso l'innovazione, la ricerca e la diffusione della cultura.

D) Dal 2003, con la legge Biagi, all'Università è affidato il compito di sostenere i propri laureati nella fase di inserimento nel mercato del lavoro. Secondo lei quali sono i passi in avanti che l'università dovrebbe fare per avvicinarsi alle necessità del mondo lavorativo?

Il Dipartimento di Economia promuove lo scambio tra cultura d'impresa e mondo accademico, favorendo l'inserimento dei propri studenti nel mondo delle professioni grazie a un vero e proprio network di aziende accreditate.

L'obiettivo primario dell'attività di placement è di migliorare la qualità del rapporto tra università e mondo del lavoro. Vogliamo facilitare e velocizzare l'incontro tra laureati e imprese, favorendo la congiunzione tra domanda e offerta grazie alla diffusione delle offerte di stage.

D) Qual è il contributo ed il ruolo che l'università deve assumersi per avvicinare i propri laureati al mondo del lavoro?

Sono importanti azioni su piani diversi.

Innanzitutto, in fase di progettazione dei percorsi formativi, occorre rispettare una duplice esigenza: offrire ai nostri studenti, nel solco di una ottima tradizione italiana, una formazione di base solida che dia loro gli strumenti di tipo cognitivo e metodologico per essere in futuro professionisti robusti e flessibili, capaci di comprendere i mutamenti sempre più veloci che caratterizzano il mondo del lavoro; mettere allo stesso tempo gli studenti, sin dall'esperienza della laurea triennale, in contatto diretto col mondo del lavoro attraverso stage e tirocini coerenti col percorso formativo e attraverso l'innesto, all'interno dell'attività accademica tradizionale, di esperienze e conoscenze erogate direttamente da docenti esterni all'università con riconosciute competenze professionali.

Un altro versante importante è quello dell'orientamento in entrata e in uscita, sia utilizzando i dati ormai abbondantemente disponibili (tipo AlmaLaurea) sull'occupazione dei nostri laureati, sia rafforzando i legami con le imprese e i professionisti operanti nel territorio. Un ruolo decisivo lo svolgono anche Master e Dottorati di ricerca. I primi debbono sempre più caratterizzarsi per una chiara integrazione, nella progettazione e nella gestione, tra Università e mondo del lavoro; i Dottorati necessitano di essere inseriti in un contesto di collaborazione, nelle varie forme previste dalla legge, con altre Università italiane ed estere, con Enti di ricerca e con le imprese più

innovative (si pensi alla possibilità che ora abbiamo di organizzare Dottorati industriali). Non va infine trascurato il versante del trasferimento tecnologico con la creazione di spin off a partecipazione universitaria.

D) Un pregio e un difetto del suo Dipartimento. Quali iniziative ha intrapreso il Dipartimento di Economia per rafforzare la sua presenza sul territorio Pugliese?

Nel Dipartimento opera una comunità di docenti qualificata, giovane (nonostante i sempre più forti ostacoli al reclutamento universitario) e abituata ad uno stretto rapporto con gli studenti; una comunità di studenti notevolmente propositiva, anche attraverso le forme associative, uno staff tecnico-amministrativo che, sia pure numericamente ridotto rispetto al passato, supporta efficacemente le attività del Dipartimento in una fase molto innovativa e piena di difficoltà, sul piano locale e nazionale (applicazione della Legge Gelmini, accreditamento e valutazione delle sedi tramite l'ANVUR, introduzione della contabilità economico-patrimoniale, scarsità di risorse e incentivi).

Un aspetto da migliorare, e questo accadrà nei prossimi anni, è quello legato alle strutture del Dipartimento: sono avviate le procedure per la ristrutturazione della Palestra ex-GIL di via Galliani e della palestra-piscina ex-GIL di viale Zara; saranno così disponibili nuove

aule, laboratori, spazi per studenti e docenti. Un mio sogno è anche quello di vedere realizzata una grande e moderna biblioteca nel complesso della Caserma Miale che ospiti anche il patrimonio della recentemente costituita Fondazione "Felice Chirò".

D) E nella ricerca?

Occorre indirizzare una parte della ricerca a rispondere esplicitamente alle esigenze della società: di breve, medio e lungo periodo, curando a tal fine, con maggiore attenzione, il trasferimento dei saperi universitari nelle attività delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e delle entità del terzo settore. E tuttavia è fondamentale dialogare. Una Università isolata dal resto della società perde i suoi punti di riferimento e diventa un sistema auto-referenziale. Una politica e una industria senza Università barattano il futuro col presente.

Ad oggi il Dipartimento di Economia, dal 15 giugno 2012, ha partecipato a ben 63 bandi pubblici, locali, nazionali ed internazionali con diversi partners. Ben 47 progetti, sono risultati finanziati sia come soggetto capofila e sia come soggetto partner. Il Dipartimento di Economia ha al proprio interno una struttura che si occupa di "Ricerca e Alta Formazione", la cui mission è di supportare i nostri Docenti nella partecipazione a Bandi Pubblici o nel supporto alla creazione di progetti con Enti ed Imprese.

D) Quali sono le priorità che si è posto

per la gestione del Dipartimento?

Accanto alle due missioni tradizionali dell'avanzamento della scienza e della cultura e dell'alta formazione, una terza sta assumendo importanza crescente anche nell'università italiana: la valorizzazione delle potenzialità di sviluppo di nuove idee con contenuti applicativi e, quindi, di innovazione basata sulla ricerca, cioè quello che è tradizionalmente indicato come "trasferimento tecnologico".

L'Ateneo di Foggia ha predisposto negli ultimi anni una serie di strumenti per facilitare i rapporti fra le proprie strutture di ricerca e i soggetti esterni finalizzati all'innovazione basata sulla ricerca: la regolamentazione dei brevetti e della partecipazione a imprese spin-off, la costituzione di laboratori congiunti fra Università ed enti esterni, così come lo svolgimento di ricerche commissionate da terzi. Il Dipartimento di Economia è impegnato ogni giorno a costruire su tali assests il suo futuro.

D) Ci sono dei progetti in cantiere? Come pensate di operare?

Tutti cercano di innovare ed essere competitivi attraverso la creazione di progetti innovativi. Saper innovare significa ascoltare e valutare diverse idee, situazioni e rischi, in modo da concretizzare consapevolmente la strategia migliore per la propria.

Scopriamo sempre più spesso che il lavoro bisogna crearselo, non soltanto cercarlo, puntando tutto sulle nostre

idee e sulla nostra passione. Occorre lamentarsi meno e vincere la paura del cambiamento. Ognuno di noi può fare qualcosa di importante.

Ma non possiamo esser soli. Dobbiamo condividere e fare sistema con tutti. le parole chiave della nuova economia sono: condivisione, partecipazione e niente sprechi. Il mondo del lavoro è globale. I nostri competitors sono in Cina o nei paesi del B.R.I.C.S., dove si è colta meglio l'importanza dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione debbono meglio essere supportate dalle leggi, dalla ricerca di un nuovo modello di sviluppo economico, da un "sistema" che aiuti a liberare le idee, che premi la "meritocrazia", e da una P.A. efficiente.

Il Dipartimento di Economia mette in comunicazione le proprie eccellenze, con le realtà imprenditoriali di successo, con le buone prassi aziendali, con gli attori chiave della società civile e le istituzioni, creando Tavoli di lavoro su temi innovativi e a forte impatto sociale con ricadute sul territorio, per promuovere la diffusione di nuova cultura e responsabilità a beneficio della collettività.

Il Dipartimento di Economia è aperto ad idee provenienti dal territorio, dalle Istituzioni, dal Sistema Imprenditoriale. Il Dipartimento è organizzato per offrire servizi innovativi e personalizzati per rispondere alla domanda di formazione e ricerca scientifica che proviene dal sistema economico-sociale e territoriale

volta all'innovazione tecnologica e all'internazionalizzazione. Noi siamo pronti alle sfide del prossimo futuro, con progetti internazionali, le Summer School, l'innovazione tecnologica. Speriamo, di condividere questi ed altri percorsi con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia. Voi siete pronti? Let's go!

di Roberto de Meo

Direttore Editoriale Rivista online
ODCEC FOGGIA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Foggia (di seguito denominata "DIREZIONE PROVINCIALE") con sede in Foggia, via Francesco Marcone n. 9, rappresentata dal Direttore Provinciale Dott.ssa Anna Maria Imperato

E

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di Foggia (di seguito denominato "ORDINE"), rappresentato per la firma del presente protocollo, dal Presidente Dott. Giuseppe Laurino

VISTO

- L'art.1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate che tra i principi che guidano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle Entrate individua espressamente:
 - o la semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;
 - o la facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e di informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili;
- quanto stipulato tra l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Puglia in data 20.03.2013

CONSIDERATO

- che la Direzione Provinciale e l'Ordine prendono atto che, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente e nei limiti dei rispettivi ruoli istituzionali, il rapporto attivato con il presente protocollo di intesa va inserito in una prospettiva di più ampia collaborazione professionale, per il mantenimento di un dialogo costante teso alla disamina di ogni tipo di problema nell'erogazione e nella fruizione dei servizi fiscali e nella ricerca delle relative soluzioni;
- che la Direzione Provinciale e l'Ordine intendono concorrere al miglioramento continuo dei rapporti intercorrenti tra loro e, a tal fine, si impegnano ad operare congiuntamente per:
 - assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle norme tributarie;

- promuovere la semplificazione delle procedure e degli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'applicazione delle norme tributarie, con particolare attenzione alle possibilità offerte a tale scopo dai servizi telematici dell'Agenzia;
- migliorare l'efficacia dell'azione svolta dagli Uffici dipendenti dalla Direzione;
- garantire l'osservanza delle norme tributarie anche nello spirito dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del Contribuente.

Tutto quanto innanzi premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Impegni della Direzione Provinciale

1 - Servizio per facilitare e velocizzare il deposito documenti

La Direzione Provinciale, al fine di agevolare gli iscritti all'Ordine nello svolgimento del proprio lavoro, si impegna ad assicurare, presso gli Uffici Territoriali di Foggia, San Severo, Cerignola, Manfredonia e Lucera, un canale preferenziale per la consegna della documentazione diretta agli uffici. Il servizio, limitato alla sola consegna documenti, consisterà nella possibilità di consegnare e/o depositare fino ad un massimo di 3 documenti utilizzando un unico biglietto (consegna documenti).

2 - Istituzione sportello dedicato

La Direzione Provinciale, per la finalità di cui all'art. 1, si impegna a riservare agli iscritti all'Ordine uno sportello dedicato per la ricezione dei documenti, attivo per tre giorni a settimana, preferibilmente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, e per almeno due ore giornaliere, nella fascia oraria 08.30/10.30 ferma restando la discrezionalità dei Direttori degli Uffici Territoriali.

3 - Servizio dedicato per assistenza ed informazione

L'accesso da parte degli iscritti all'Ordine agli sportelli dedicati alla risoluzione degli avvisi bonari e/o cartelle di pagamento, nell'ipotesi in cui l'appuntamento sia stato prenotato tramite canale telematico, farà riferimento esclusivamente all'orario prenotato, per cui l'iscritto all'Ordine potrà procedere all'esame cumulativo di più pratiche nel tempo massimo di mezzora, come previsto dalla prenotazione.

Art. 2 – Impegni dell'Ordine

L'Ordine, al fine del corretto funzionamento del presente protocollo, si impegna a fornire periodicamente l'elenco degli iscritti aggiornato, nonché a fornire tempestivamente i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli stessi. L'Ordine si impegna a raccomandare ai propri iscritti di presentare le pratiche istruite in modo esauriente e complete, al fine di consentire all'Ufficio di assumere compiutamente le proprie determinazioni.



Art. 3 – Segnalazioni di criticità

Con il presente protocollo d'intesa l'Ordine è sensibilizzato a segnalare eventuali inefficienze e/o irregolarità riscontrate nel funzionamento degli Uffici o di eventuali comportamenti dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria che non appaiono conformi ai principi di correttezza, lealtà e collaborazione. Analogamente la Direzione Provinciale segnalerà all'Ordine eventuali comportamenti degli iscritti all'Ordine che non appaiono conformi ai principi di correttezza, lealtà e collaborazione, che devono improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 – Vigenza del Protocollo

Il protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente, salvo che le parti non intendano modificarlo comunicando in qualsiasi momento, per iscritto, le motivazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Foggia, 19 giugno 2013

per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Foggia

Il Direttore Provinciale



per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Foggia

Il Presidente





Il Patto di Famiglia

di Domenico Merlicco
Consigliere ODCEC Foggia

L'Italia è un paese di imprenditori. Le statistiche ci parlano però di un settore imprenditoriale estremamente frazionato e di dimensioni medio-piccole, caratterizzate da una governance operativa a livello molto ristretto, spesso individuale o al più familiare. E' ovvio quindi che il problema del passaggio generazionale sia diventato un problema molto sentito e molto importante anche al fine di perpetuare la vita dell'impresa stessa.

Il punto fondamentale è che la scomparsa dell'imprenditore o del socio di riferimento porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell'impresa. Non sempre, infatti, i discendenti dell'imprenditore hanno le stesse capacità del loro predecessore, le stesse aspirazioni, le stesse felici intuizioni.

Talvolta qualcuno di loro si rivela all'altezza del compito, ma viene ostacolato nella conduzione dell'impresa da quelli che non vi sono stati coinvolti e che, prima o poi, vogliono partecipare alla gestione pur senza averne le capacità.

Altre volte la comune conduzione dell'impresa – anche tra discendenti che siano abili imprenditori – sfocia in una costante litigiosità generata da una divergenza sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi con i quali realizzarli.

Il risultato finale è tanto diffuso quanto scontato: la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quell'impresa creata dal de cuius e che in passato si era rivelata in grado di produrre e di diffondere ricchezza.

Diventa quindi di fondamentale importanza per l'imprenditore prevedere e pianificare il passaggio generazionale per la salvaguardia della continuità d'impresa.

Garantire la continuità d'impresa presuppone la consapevolezza di come non sia facile conciliare il desiderio di chi è stato protagonista e vuole continuare a decidere e gestire, con le aspettative di chi, magari lavorando da tempo in azienda, si sente pronto per assumere responsabilità di gestione. La stessa attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni al figlio, o come dice il codice il discendente, richiede equilibrio nei confronti degli altri discendenti e del coniuge. L'azienda o le partecipazioni rappresentano infatti un valore economico significativo: è giusto e necessario quindi tenere in considerazione i diritti dei legittimari, e cioè del coniuge e degli altri figli.

Ma non solo: la società si evolve negli anni e cambiano anche, sotto certi aspetti, i tratti distintivi della famiglia. Ad esempio il fenomeno delle famiglie allargate, con figli nati nel primo e nel secondo matrimonio a seguito dell'introduzione del divorzio nella nostra legislazione, può rendere ancora più complessa la trasmissione dell'azienda e della governance.

A tale proposito il nostro codice civile ha previsto il divieto di patti successori (art. 458 c.c.) stabilendo che

- a) la volontà testamentaria non può essere in alcun modo vincolata, perché fino al suo "ultimo respiro" una persona fisica deve essere pienamente libera di disporre dei propri beni mediante testamento;
- b) sono pertanto nulli i cosiddetti "patti successori" e cioè ogni atto o contratto con il quale taluno si impegni, durante la propria vita, a disporre (qualsiasi ne sia la modalità) dei propri beni dopo la propria morte oppure con il quale i possibili interessati da una futura successione di un soggetto attualmente vivente si accordino circa le sorti della

trasmissione ereditaria di cui potrebbero essere beneficiari;

- c) durante la propria vita, ogni persona fisica è pienamente libera di svolgere tutta l'attività giuridica che desidera compiere, ma con il limite che le disposizioni effettuate mediante donazione o testamento non possono ledere la cosiddetta "quota di legittima" spettante a certi stretti congiunti (il coniuge superstite, i discendenti e, in loro mancanza, gli ascendenti), detti appunto "legittimari".

Diversi sono gli strumenti previsti dal legislatore per realizzare il trasferimento d'impresa inter vivos o a seguito di decesso dell'imprenditore, ognuno con effetti e conseguenze giuridiche ed economiche tra loro spesso molto diverse.

La scelta tra i vari strumenti è influenzata da numerose variabili, in considerazione della delicatezza del passaggio dal punto di vista personale, familiare, imprenditoriale e – non ultimo – economico.

Ma a fianco di queste è forse proprio la variabile fiscale quella più importante da valutare al fine di arrivare a una precisa scelta negoziale, per evitare di far gravare (sia in termini di rischio sia di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale.

Nel 2006, con l'introduzione degli artt. 768 bis e successivi che regolano il c.d. patto di famiglia, il legislatore ha mitigato l'impossibilità di dar vita a patti successori.

Che cosa sono i patti di famiglia?

Il patto di famiglia è un contratto (e non un testamento); è quindi una convenzione la cui particolarità è quella di andare a incidere sulla successione dell'imprenditore.

Con il patto di famiglia l'imprenditore può trasferire in tutto o in parte l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte le proprie quote, a uno o più discendenti (compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie).

Esso può essere utilizzato da imprenditori titolari di imprese di qualunque dimensione e serve ad assicurare la continuazione nella gestione dell'impresa attraverso:

- l'individuazione da parte dell'imprenditore di uno o più discendenti da lui ritenuti più idonei a provvedere alla gestione;
- il trasferimento a loro dell'azienda o delle partecipazioni;
- la liquidazione dei diritti dei legittimari non beneficiari.

Il legislatore ha voluto tutelare la posizione dei familiari dell'imprenditore che lavorino nell'ambito della sua impresa riconoscendo loro una serie di diritti che, in virtù del rapporto instaurato tra imprenditore e collaboratori, non sarebbero altrimenti azionabili.

E' previsto il loro consenso, e ad essi spetta una parte dei risultati economici ottenuti dall'impresa con il loro apporto di lavoro.

Spesso, comunque, si tratta di familiari che condividono e sostengono l'iniziativa dell'imprenditore che vuole realizzare un patto di famiglia. Se si tratta di società, occorre tenere in considerazione sia la legge (il codice civile) sia i patti sociali o lo statuto. Ad esempio, nelle società semplici e in nome collettivo per il trasferimento delle quote occorrerà il consenso di tutti i soci come richiesto dall'art. 2252 c.c., sempre che non sia diversamente convenuto; nelle s.a.s. per la quota del socio accomandante occorrerà il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale ex art. 2322 c.c., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Per le società di capitali, occorre far riferimento all'art. 2355-bis c.c. per le s.p.a., all'art. 2469 c.c. per le s.r.l. ed agli artt. 2457 e 2460 c.c. per le s.a.p.a.

In sintesi: non è possibile agire con il Patto di famiglia se non si rispettano le norme relative all'impresa familiare, essendo tutelata la posizione del familiare che lavora in azienda così come gli accordi che sono alla base delle società che gestiscono l'impresa. In altri termini, i soci dell'imprenditore non sono tenuti a rispettare il patto se non sono state rispettate le regole relative alla vita della società, quali ad esempio il gradimento o la

prelazione.

Con riferimento al trasferimento delle partecipazioni sociali, si debbono segnalare due differenti posizioni dottrinali in merito all'ambito di applicazione della normativa in oggetto.

- Secondo una prima interpretazione, il patto di famiglia sarebbe applicabile a qualsiasi tipo di trasferimento di partecipazione sociale a prescindere dal fatto che l'operazione determini un influsso sul controllo o sulla direzione dell'impresa, con l'esclusione tuttavia delle partecipazioni aventi natura di mero investimento finanziario.
- Una differente ed opposta posizione dottrinale ritiene invece che il patto di famiglia dovrebbe essere unicamente applicabile al trasferimento delle partecipazioni sociali che consentano di garantire l'acquisizione di un potere di controllo e direzione dell'attività di impresa.

Alla luce delle caratteristiche sostanziali e funzionali del patto di famiglia è possibile ritenere che tale ultima posizione dottrinale appaia maggiormente condivisibile in considerazione della ratio della normativa finalizzata a garantire la continuità dell'impresa.

Al fine di una piena validità, il contratto necessita del rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali.

Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità, forma che dovrebbe portare alla eliminazione dei rischi di annullabilità ex art. 1425 e 1426 c.c.; vi devono inoltre partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari (cioè tutti gli eredi che la legge prevede non possano essere esclusi dalla successione, come il coniuge e i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie "compensino" gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi espressamente non vi rinuncino in tutto o in

parte); i contraenti possono convenire che la liquidazione possa avvenire in natura con beni di proprietà del beneficiario o con beni facenti parte del patrimonio successorio; in questo ultimo caso i beni in natura assegnati in favore degli altri legittimari non assegnatari dell'azienda sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; sono cioè da considerarsi un anticipo sulla futura successione.

E' possibile anche prevedere un pagamento dilazionato o differito.

E' opportuno che il valore dell'azienda sia documentato da apposita perizia redatta da un professionista che potrà essere allegata all'atto. La perizia è anche utile ad ancorare il valore dell'azienda o delle partecipazioni trasferite al momento in cui è stato concluso il patto di famiglia.

Ciò può essere di utilità, ad esempio, nel caso in cui all'apertura della successione siano presenti soggetti che abbiano assunto la qualifica di legittimari solo successivamente alla stipula del patto di famiglia (ad esempio in caso di seconde nozze o di nuovi figli).

In questo caso è previsto a loro favore, al momento dell'apertura della successione, il pagamento di una somma pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto, aumentata degli interessi legali. La somma verrà determinata in funzione e sulla base del valore dei beni d'impresa come determinato nel patto di famiglia. Anche per questa ragione una perizia estimativa del valore dell'azienda o delle partecipazioni trasferite, al momento della stipula del patto, può risultare opportuna.

Il patto può essere impugnato dai partecipanti solo qualora il consenso sia stato dato per errore, sia stato estorto con violenza o carpio con dolo (art. 1427 c.c.).

Al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell'assetto patrimoniale, deciso con il patto di famiglia.

Al fine di garantire la stabilità dell'assetto patrimoniale ideato dall'imprenditore, i beni assegnati con il patto sono esclusi dall'obbligo della collazione e non sono soggetti all'azione di riduzione. In sostanza,

l'assegnazione effettuata tramite il patto di famiglia è definitiva. E ciò vale tanto per gli assegnatari dei beni d'impresa quanto per gli altri legittimari.

Il soggetto o i soggetti beneficiari del patto non sono inoltre indefinitamente esposti all'esercizio del diritto di impugnazione da parte dei partecipanti. Esso infatti può essere esercitato al massimo entro un anno dalla data dell'atto.

Ovviamente anche il patto di famiglia non è un contratto eterno o insindacabile. Infatti, con l'accordo di tutti i soggetti che vi hanno in precedenza partecipato, lo stesso può essere modificato o sciolto, purchè con un altro atto pubblico.

Profili fiscali del patto di famiglia

La legge (precisamente l'art. 1, comma 78, L. n. 296/2006, che ha integrato la disposizione dell'art. 3, D.Lgs. n. 346/1990) prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all'imposta) per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l'attività nei successivi cinque anni.

Questo regime è estremamente vantaggioso, e prevede:

- l'esenzione dall'imposta di donazione;
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione per le formalità relative;
- l'esenzione dall'imposta catastale per le volture relative.

Infatti secondo quanto previsto dal disposto ex art. 10, comma 3, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) le operazioni di voltura e trascrizione catastale aventi ad oggetto l'attribuzione in favore dei discendenti e del coniuge di azienda o di un ramo di essa in cui siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari non sono soggette all'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in ragione del richiamo espressamente operato dall'art. 3, comma 4 ter, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel caso in cui il patto di famiglia abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali o titoli azionari di società per azioni, società in accomandita per azioni, società

a responsabilità limitata ex art. 73, comma 1, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio dell'esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni è riconosciuto limitatamente alle partecipazioni attraverso cui è acquisito od integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) c.c.

Profili fiscali del patto di famiglia: posizione dei legittimari non assegnatari

Un discorso a parte deve poi essere riservato alla figura dei legittimari non assegnatari in relazione ai quali è possibile distinguere tre differenti situazioni.

I soggetti partecipanti alla stipula del contratto istitutivo del patto di famiglia non assegnatari dell'azienda o delle quote di partecipazione sociale possono:

- a) aver ricevuto la liquidazione della quota in denaro o in natura da parte del disponente;
- b) aver ricevuto denaro o beni da parte del beneficiario;
- c) aver rinunciato alla liquidazione della quota.

La disciplina prevista dall'art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) non contiene, tuttavia, una regolamentazione del trattamento tributario da applicare alla liquidazione dei legittimari non assegnatari.

- Nel caso in cui i legittimari non assegnatari abbiano ricevuto la liquidazione della quota dal disponente, le attribuzioni sono caratterizzate dalla presenza dell'animus donandi, donde si ritiene applicabile la disciplina prevista dal D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 in materia di imposte sulle successioni e donazioni.
- Per quanto riguarda invece la posizione dei legittimari non assegnatari che hanno ricevuto denaro o beni da parte del beneficiario, le relative attribuzioni non possono dirsi caratterizzate dalla presenza dell'animus donandi, dal momento che la liquidazione assume i caratteri di un onere in capo al soggetto disponente.

Per tale tipologia di attribuzioni si ritiene pertanto applicabile la disciplina prevista dall'art. 9 della tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) che assoggetta all'aliquota del 3% gli "atti diversi da quelli indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

E' invece soggetta all'applicazione dell'art. 11 della tariffa, parte I, ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'atto di rinuncia alla liquidazione della quota disposto dai legittimari non assegnatari, dovendosi ritenere applicabile l'imposta di registro "in misura fissa dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale", così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008](#). Nel caso infine in cui tra i beni oggetto di trasferimento in favore dei legittimari non assegnatari risultino presenti beni immobili, le riferite operazioni soggiacciono all'applicazione delle imposte catastali ed ipotecarie.



Profili problematici in tema di trasformazioni eterogenee: la trasformazione da impresa individuale in società commerciale

*di Fabrizio Pascucci
Notaio*

La trasformazione eterogenea, fattispecie prevista e disciplinata dagli artt. 2500 septies, 2500 octies e 2500 novies del codice civile, costituisce forse la più interessante novità introdotta nel nostro sistema con la riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

In precedenza infatti, secondo l'opinione prevalente sia in dottrina sia in giurisprudenza, lo strumento della trasformazione, che si caratterizza per la continuità di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente trasformato, era utilizzabile soltanto tra strutture organizzative dotate di cause negoziali omogenee. In altri termini non si riteneva ammissibile un'operazione di semplice trasformazione che comportasse il mutamento dello scopo essenziale del contratto istitutivo dell'ente: un'associazione no profit ad esempio non poteva, mediante una semplice trasformazione, mutarsi in struttura lucrativa così come una società cooperativa non poteva assumere la struttura di un ente non mutualistico.

In attuazione dei principi di semplificazione ed ampliamento della sfera di operatività dell'autonomia negoziale che sottendevano

la riforma del 2003 il legislatore quindi, introducendo le trasformazioni eterogenee, superava un vero e proprio dogma concettuale.

Il suddetto dogma trovava peraltro anche fondamento in concrete esigenze antielusive, quali quella, ad esempio, di impedire l'utilizzo abusivo dello strumento dell'ente mutualistico, magari al fine di beneficiare delle agevolazioni e delle provvidenze che l'ordinamento riserva alle cooperative per poi mutarne la destinazione in quella di un ente dotato di scopo tipicamente egoistico.

Le considerazioni appena esposte aiutano quindi a comprendere le limitazioni e le "cautele" procedurali che il legislatore ha inteso adottare nella disciplina, pur innovativa, dettata in relazione alle trasformazioni de quo, in particolar modo prevedendone l'efficacia differita al fine di consentire l'opposizione dei creditori prevista e disciplinata dall'art. 2500 novies c.c.. Senza soffermarsi in questa sede sugli aspetti procedurali espressamente codificati, ritengo utile approfondire uno dei profili della materia di cui ci occupiamo non espressamente disciplinati ed oggetto di vivace dibattito in dottrina: quello della ammissibilità delle trasformazioni eterogenee atipiche ed in particolare della trasformazione eterogenea da impresa individuale in società commerciale. Come noto infatti l'art. 2500 octies, nel prevedere la trasformazione eterogenea c.d. progressiva, ammette che possano essere mutati in società di capitali i consorzi, le società consortili, le comunioni di azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni, non contemplando quindi la possibilità che si trasformino in società di capitali le ditte individuali.

Si discute in letteratura se la suddetta omissione sia stata l'esito di un preciso orientamento del legislatore ovvero il frutto di una "svista", attesa la circostanza che esistono nel nostro ordinamento le società di capitali unipersonali e che la norma in questione si è spinta ad ammettere figure che, sul piano dei principi, risultano anche più innovative di quella qui prefigurata, prevedendo la trasformazione di entità addirittura prive di autonoma soggettività giuridica, quali le comunioni di azienda.

Secondo un'opinione dottrinale, le

trasformazioni eterogenee sarebbero tipiche, potendo dunque essere adottate soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalle norme che si commentano.

La soluzione è motivata sia in considerazione della natura eccezionale delle disposizioni in questione, le quali come già accennato superano principi generali consolidati, sia in considerazione dell'esigenza che il relativo procedimento, per le ragioni sopra esposte, sia dotato delle particolari cautele che la disciplina positiva prevede.

Si deve però rilevare che autorevole dottrina (Marasà, Nuovi confini delle trasformazioni e fusioni nei contratti associativi, in Riv. dir. civ., 1994, p. 311 e ss.), già molto prima della riforma del diritto societario, considerava superato l'accennato principio di omogeneità causale tra gli enti suscettibili di trasformazione in virtù delle nuove esigenze di celerità dei traffici ed efficienza degli strumenti giuridici alle quali l'ordinamento si mostrava sempre più sensibile.

Si deve comunque rilevare come l'accennato principio, peraltro mai oggetto di norme positive bensì di estrazione interpretativa, non possa non ritenersi ormai definitivamente superato per effetto delle norme in materia di trasformazione eterogenea introdotte dalla riforma del 2003.

Del pari non sembrano appaganti le argomentazioni contrarie alla fattispecie di cui ci occupiamo fondate sulla necessaria esistenza di "contrappesi" procedurali volti alla tutela di tutti gli interessi coinvolti.

L'ipotizzata trasformazione di impresa individuale in società di capitali, infatti, non coinvolgerebbe interessi diversi da quelli comuni alle altre ipotesi tipiche di trasformazione eterogenea: la suddetta esigenza sarebbe quindi ampiamente soddisfatta dalla applicazione analogica, alla fattispecie qui proposta, delle norme cui si accennava dettate a presidio degli interessi dei terzi coinvolti nell'operazione.

In altri termini, anche alla ipotizzata fattispecie di trasformazione eterogenea di impresa individuale in società di capitali dovrebbe applicarsi, per analogia, il disposto dell'art. 2500 novies c.c. il quale dispone

l'efficacia differita della trasformazione al fine di consentire l'eventuale opposizione dei creditori.

L'impresa individuale è, del resto, soggetto giuridico per il quale già è prevista la pubblicità nel Registro delle imprese, dunque non possono sussistere dubbi fondati sull'inadeguatezza degli strumenti pubblicitari posti a presidio degli interessi dei terzi in una simile fattispecie.

Un ostacolo positivo alla concreta operatività della proposta fattispecie di trasformazione eterogenea può peraltro essere individuato nel disposto dell'art. 7, secondo comma, lettera b), del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, il quale sembra porre un principio di tipicità delle fattispecie suscettibili di pubblicità nel Registro delle imprese. Questa disposizione peraltro non sembra escludere la possibile applicazione analogica di norme poste per fattispecie analoghe, quali è quella di cui all'art. 2500 octies che si riferisce alla trasformazione eterogenea progressiva.

Le accennate questioni interpretative ancora dibattute, a nostro sommo avviso, devono tutt'ora indurre l'operatore professionale, nell'atteggiamento di prudenza che sempre deve caratterizzarlo al fine del perseguimento dell'interesse del proprio cliente, a sconsigliare, ad oggi, un'operazione di trasformazione atipica quale quella qui proposta, dato il rischio che la medesima veda rifiutata la iscrizione nel Registro imprese da parte del competente conservatore.

Tuttavia tali questioni non sembrano fondate su principi ed esigenze sufficientemente solidi da escludere la astratta configurabilità dell'operazione: sulla base dei principi generali del sistema e della valutazione degli interessi tutti coinvolti è a nostro avviso ben possibile il formarsi di un più solido orientamento dottrinale favorevole che possa condurre, nell'ottica dell'efficienza degli strumenti giuridici sempre più recepita dal nostro legislatore, a superare, anche attraverso una apposita semplice "novella", gli ultimi ostacoli dogmatici ad un'operazione di evidente interesse e pratica utilità.

COSTITUITO IL C.U.P. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Tredici gli Ordini Professionali aderenti

In data 14 maggio 2013, presso la sede del Consiglio dell'Ordine dei Notai di Foggia e Lucera, è stato costituito il Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di Foggia, numeroso per aderenti.

Gli Ordini Professionali che hanno aderito alla costituzione del CUP sono:

- Ordine degli Avvocati di Foggia
- Ordine degli Avvocati di Lucera
- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Foggia
- Ordine dei chimici di Foggia
- Collegio delle Ostetriche di Foggia
- Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia
- Ordine degli Architetti di Foggia
- ORDINE degli Ingegneri di Foggia
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Foggia
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia
- Consiglio Notarile di Foggia e Lucera
- Collegio degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di Foggia
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia

Fanno parte del Direttivo - Massimiliano Fabozzi - presidente; Giuseppe Laurino - vice-presidente-vicario; Giuseppe Agnusdei - vice-presidente; Clelia Scarano - Segretario; Leonardo Pietrocola - Tesoriere, tutti già presidenti, rispettivamente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia; dell'Ordine degli Avvocati di Lucera; dell'Ordine dei Chimici; dell'Ordine dei Geometri, per il triennio 2013 -2016

Il ruolo sociale delle professioni presentato anche all'interno di manifestazioni come il professional day sia del 2012 che del 2013 è diventato un appuntamento nel corso del quale i professionisti portano il loro contributo di idee nell'ambito delle varie aree di appartenenza.

Obiettivo principale del CUP Provinciale in linea con quello Nazionale, è quello di interagire sempre di più tra le diverse professioni.

Compito del CUP sarà quello di tutelare autonomia ed indipendenza dei professionisti anche ed in modo particolare di giovani e donne che sono categorie che hanno bisogno di maggiori tutele affinché possano sul mercato resistere ad una aggressione da parte di soggetti non qualificati.

Il CUP assume iniziative nell'interesse dei propri associati nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, di altre associazioni di categorie, di soggetti con i quali gli associati sono interessati ad intrattenere rapporti, proponendo lo studio dei temi tecnici economici giuridici nell'interesse degli associati svolgendo ogni attività connessa o strumentale ai propri scopi istituzionali.

Il CUP Provinciale ha come fine, dunque, un raccordo tra le istituzioni e le parti sociali mettendo a disposizione di una vasta platea di interlocutori le specificità in ordine ad ogni categoria professionale al fine di poter rilanciare l'economia di una provincia messa a dura prova da anni di recessione economica, sociale e culturale.



Ulteriori contributi sulla applicabilità dei limiti risarcitori del Collegato Lavoro alla somministrazione di lavoro

di Mauro Soldera

La disciplina della somministrazione di lavoro – in sé e nel suo rapporto con il contratto a termine – è tuttora campo di travaglio interpretativo.

Lo scorso aprile, persino la Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea 11.04.2013 causa C-290/2012) aveva avuto occasione di intervenire sul punto in conseguenza della sollecitazione ricevuta dal Tribunale di Napoli. Il Giudice italiano chiedeva se potesse ritenersi compatibile con il quadro di norme europee la previsione che nella somministrazione esclude l'applicabilità degli obblighi di interruzione tra un contratto a termine e l'altro.

La Corte, in sintesi, ha precisato che la differenza di disciplina tra il contratto a termine diretto ed il contratto a termine a scopo di somministrazione è compatibile con le disposizioni europee che, appunto, tracciano diverse e specifiche linee di indirizzo tra le due fattispecie.

La vicenda fornisce spunto per un dovizioso intervento interpretativo da parte di un

Consigliere della Corte d'Appello di Roma, reperibile all'indirizzo: <http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=121>

Le considerazioni proposte inducono a qualche perplessità con riferimento principalmente a due punti.

1. L'autrice, dopo aver analizzato l'intervento della Corte UE, propone di sottoporre l'esclusione dell'obbligo di interruzione tra contratti di lavoro in somministrazione ad una ulteriore valutazione di compatibilità con la Direttiva europea sul lavoro tramite agenzia (2008/104CE).

Il passaggio a quanto si comprende potrebbe riassumersi così: la Corte UE ha affermato il principio per cui una differente disciplina tra contratto a termine diretto e contratto a termine a scopo di somministrazione non è incompatibile con la disciplina europea, ma la singola previsione che esclude per questo secondo contratto l'obbligo di interruzione è compatibile con la Direttiva che la riguarda?

La risposta sarebbe negativa, in ragione del fatto che, in tal modo, si violerebbe il principio di parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, elemento cardine delle disposizioni europee sul tema.

Ragionando in questi termini, però, bisognerebbe chiedersi quale spazio possa avere il principio di "separazione" ribadito dalla Corte UE se poi, nel concreto, la disciplina dei due contratti debba essere identica in forza di tale principio. La perplessità è ulteriormente accentuata dal fatto che la parità di trattamento è richiamata dalle disposizioni UE con riferimento al periodo della "missione" (trattamento equivalente a quello dei lavoratori diretti in forza

presso l'utilizzatore e che svolgano il medesimo lavoro); mentre nel caso di specie si sta discutendo della successione di due contratti, dunque di un periodo di non lavoro. Si ricade appunto da una valutazione concreta del trattamento ad una valutazione prettamente teorica, di disciplina, con i dubbi sopra indicati.

Con il ragionamento proposto dal Consigliere, inoltre, si dimostra di non tenere in minimo conto il fatto che il lavoro in somministrazione si distingue dal contratto a termine diretto per la circostanza oggettiva di veder coinvolto un terzo soggetto (l'agenzia per il lavoro) che per professione svolge un ruolo di intermediazione e collocamento nel mercato del lavoro e può essere in grado di proporre al lavoratore, cessato un giorno, di dare continuità alla propria attività lavorativa già il giorno successivo. Nel pieno rispetto – nell'una e nell'altra esperienza – del principio di parità di trattamento verso i lavoratori diretti presso i diversi utilizzatori.

Tale soluzione, del resto, di per sé non impedisce di perseguire eventuali abusi; si veda in proposito la circolare n. 7/2005 Ministero del Lavoro.

E' evidente che la circostanza di avere un terzo soggetto professionalmente "interessato" e coinvolto nelle vicende lavorative del lavoratore è elemento distintivo e qualificante della fattispecie; elemento che, in quanto tale, non può non essere stato preso in considerazione dalle istituzioni europee nella decisione di dare disciplina diversa a contratto a termine da un lato e lavoro tramite agenzia interinale dall'altro.

2. In secondo luogo, mentre come visto il principio della parità di trattamento è assunto come presupposto per negare la compatibilità della norma della somministrazione rispetto alla disciplina

europea, la disparità di trattamento ribadita come legittima dalla Corte UE è presa dal Consigliere come elemento per ritenere preferibile la tesi per cui i limiti di risarcibilità in caso di conversione giudiziale del rapporto a termine non sarebbero applicabili al rapporto di somministrazione (Collegato Lavoro art. 32, c. 5).

Sul punto si è invece espressa favorevolmente Cassazione n. 1148/2013 e più recentemente anche Cassazione n. 13404/2013 proprio partendo dalla sentenza della Corte UE.

Può essere utile riportare il passaggio sul punto contenuto nell'approfondimento: "La pronuncia dei giudici di Lussemburgo giustifica infatti ampiamente la differenza tra i due istituti e ciò può ragionevolmente comportare anche una equilibrata (sic) disparità di trattamento sul piano sanzionatorio".



Le Società "non operative": comode o "scomode"?

di Luigi Gianluca Pio Falco

Negli ultimi anni il perdurare della sfavorevole congiuntura economica ha portato molte imprese a chiudere i bilanci evidenziando perdite.

Per evitare indebolimento del tessuto imprenditoriale il legislatore ha intrapreso una stagione di interventi normativi in materia economico – tributaria¹.

Questi ultimi a causa della scarsa liquidità in circolazione non hanno generato del tutto l'esito atteso². Pertanto, sempre più aziende si sono poste il problema di come salvaguardare la continuità aziendale senza "perder pezzi" o cedere quote di mercato.

La soluzione auspicata ha visto, talvolta, la necessità di operazioni di ristrutturazione aziendale, altre volte, l'utilizzo del contratto di società, non per il fine sinallagmatico

1 Si pensi ad esempio al D.L. 29 /11/2008, n. 185, il "Decreto anticrisi" che garantiva alle società in perdita di iscrivere una riserva di rivalutazione in luogo di una ricapitalizzazione; oppure alla Finanziaria 2006 che riconosceva la rivalutazione dei beni di impresa (ex L.342/2000 sezione I), garantendo il riconoscimento fiscale ai fini imposte sui redditi e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento a quale è stata eseguita.

2 L. ORLANDO, "Boom di protesti e ritardi", in Il Sole 24 ore del 13 Marzo 2013, pag. 3« (...) la carenza di liquidità è anzitutto visibile nel monitoraggio effettuato da Cerved Group sui tempi di pagamento delle imprese con la quota di "ritardatarie" salita al 7,1%, quasi in linea con i picchi raggiunti nel 2009 (...)».

tipico dello stesso, altresì per scopi di mera opportunità preordinati (dal contribuente) a sfruttare benefici fiscali offerti dalla società in perdita. La crisi attuale impone di "non fare di tuttata l'erba un fascio" ma distinguere tra società in perdita e società che sono in perdita poiché «di comodo». Le norme sulle «società di comodo» dunque, - che riflettono l'esigenza di un sistema che deve compenetrare la lotta a comportamenti "non corretti"³ con le scelte imprenditoriali di prediligere (ove consentito dall'ordinamento tributario), un risparmio di imposta - è necessario siano applicate in modo puntuale e preciso⁴.

Occorre tuttavia fornire una preliminare precisazione di inquadramento sistematico. Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, non vi è una specifica e circoscritta nozione di elusione fiscale⁵: il che comporta la fisiologica distinzione fenomenologica tra evasione fiscale ed il legittimo risparmio di imposta⁶.

In particolare, le «società di comodo» (non operative) sono soggetti di diritto privato⁷ creati appositamente per la gestione⁸ al fine del solo godimento (quindi "improduttiva"),

3 L'art. 23 co.9 D.L. 6 /07/2011, n.98, convertito dalla L. 15/07/2011, n 111, ha modificato la formulazione dell'art. 84 D.P.R. n. 917/1986.

4 SANTI, "L'imprenditore può detrarre l'iva sulle operazioni passive propedeutiche all'avviamento", in «Corriere Tributario», 2003 pag. 982.

5 Parte della autorevole dottrina ritiene che l'elusione fiscale consiste nel giovare di un trattamento fiscale più favorevole riservato dalle legge a strumenti negoziali giuridici diversi da quelli funzionalmente predisposti dall'ordinamento rispetto alla causa negoziale perseguita.

6 Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 358/1997 ed G. BARBATO, A. BOLIS, "Sempre più sottile il confine tracciato dal Fisco tra operazioni elusive e legittimi risparmi", in Banca dati del "Il Sole 24 ore" Luglio-Agosto 2008.

7 Tuttavia, a prescindere dalle effettivo modus agendi della Amministrazione, la giurisprudenza e dottrina, si sono più volte cimentate con la nozione "di impresa commerciale" per invocare o meno il ricorrere del disegno elusivo. Concorde sul punto anche SANTI, op. cit.

8 Il Comitato consuntivo per applicazione delle norme antielusive (parere n.4 del 4/02/2000) ha precisato in merito che «(...) deve aversi avendo riguardo al concreto atteggiarsi dell'operazione prospettata ed in base a criteri oggettivi del negozio posso in essere. Concordemente Corte di Giustizia della Comunità Europea Sentenza Leur-Bloem del 17 luglio 1997.

di beni che di fatti riconducibili alla sfera privata dei soci contribuenti, - barche, immobili, autoveicoli, aereo veicoli- ma che per ragioni sia di fiscalità diretta (esempio, l'impossibilità di dedurre gli onerosi costi e detrarre iva), sia di fiscalità indiretta⁹, non è economicamente ragionevole trattare quali cespiti privati.

Viene da chiedersi: società di comodo sono legittime? Ed ai fini Oic, qual "prova" viene richiesta per negare la "non operatività"?

La lotta all'evasione è un dovere per una società civile. Allorché, non deve inasprirsi il clima di fiducia tra azienda (contribuente) e fisco aggiungendo, un'altra ingiustizia ad un sistema che invece avrebbe bisogno di maggiore equità.

In via di principio, adempiuti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente, la società di comodo è soggetto giuridico a tutti gli effetti. Al tempo stesso, è giusto che la società non operativa sia considerata "fiscalmente scorretta" poiché aderendo alla pronuncia della Corte di Cassazione - con le sentenze del 23/12/2008 (30055/08, 30057/08)- viene sancito l'esistenza nell'ordinamento di un generale principio antielusivo che «(...) non va rinvenuto nella giurisprudenza comunitaria, quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario»(...).

Il principio contabile OIC 25 chiarisce che il beneficio verso Erario consta nella tassabilità dei redditi futuri imponibili. Pertanto, le imposte (anticipate) posso essere iscritte in bilancio, solo se esiste la ragionevole certezza che i redditi futuri imponibili, "recuperino" le perdite¹⁰, senza limiti di tempo. Inoltre per essere riconosciute tali, le

9 Art. 38, 4 comma D.P.R. nr. 600/1973: L'ufficio (...) puo', in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi (...). In altre parole, viene sancita l'applicazione del "redditometro".

10 La perdita dell'esercizio, dunque, è compensabile nei successivi esercizi entro 80% del reddito senza limiti tempo. Pertanto, in ciascun anno, se la perdita ancora utilizzabile è inferiore all'80% del reddito, essa è compensabile integralmente; in caso contrario, il 20% del reddito sconta comunque Ires e l'eccedenza della perdita stessa è rinviata a nuovo.

perdite dovranno essere cagionate da effetti e circostanze non ripetibili¹¹. Altresì, nel caso in cui le perdite incidono sul capitale, occorre prestare attenzione alla continuità aziendale¹². Ovviamente, nel caso in cui la perdita incida sul capitale sociale si provvederà, alla riduzione obbligatoria o facoltativa dello stesso capitale.

Partendo dalla situazione per cui esistono società non operative, quali sono gli strumenti fiscali sanzionatori tra chi evade con atto volontario e chi invece si trova ad essere responsabile di perdite imputabili al fisiologico ciclo di vita aziendale?

L'amministrazione finanziaria ha recentemente inasprito la normativa speciale¹³ al duplice fine di tutelare le imprese che "di comodo" non sono¹⁴, nonché sanzionare

11 Circolare C.M. 6/12/2011, n. 53/E: L'intervento della manovra estiva 2011 risponde ad esigenza di eliminare l'azione di refreshing della perdita (allungamento del periodo);semplificare la valutazione della recuperabilità della perdita in sede di predisposizione delle imposte differite in fase di stesura del bilancio; garantire la stabilizzazione del prelievo erariale anche in presenza di "nuove perdite".

12 Per mantenere gli ordinari criteri di valutazione (non incorrere nella liquidazione d'azienda), è necessario, - alla data di redazione del progetto di bilancio- che gli amministratori abbiano la certezza che i soci rimuoveranno la potenziale causa di scioglimento ripianando le perdite. Nel caso in cui l'apporto dei soci non sia stato effettuato prima del Cda di fine marzo, entro tale data necessita

13 L'art. 30 co. 1, L. n. 724/1994 considera "non operative", salvo prova contraria, le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., S.n.c e S.a.s, nonché, le società e gli enti di ogni tipo non residenti, ma con stabile organizzazione nello Stato, se non verificano il cd « test di operatività». Ovvero, se l'ammontare complessivo dei ricavi (e degli incrementi delle rimanenze) e proventi assunti da conto economico (escluso quelli di natura straordinaria) è inferiore alla somma degli importi edotti dalla applicazione delle percentuali:

- Il 2% del valore dei beni indicati all'ert. 85, co. 1, lett. C), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziari aumentato del valore dei crediti
- Il 6% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni indicati nell'art. 8-bis, co. 1 lett.a), D.P.R. 633/1972, anche se in leasing.
- Il 15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing.

14 Appunti su intervento di G. MANZANA, "Novità sulle società di comodo commi 36-quinquies a 36- duodecies dell'art. 2 del D.L 13/08/2011, n. 148" in Dialoghi di

severamente i soggetti realmente “non operativi”.

Ma la società di comodo, dunque, può essere considerata “fiscalmente scomoda”?

La manovra d'estate 2011 ha dato “un giro di vite” al regime di riportabilità delle perdite nelle società di comodo, facendo salve le cause di escludibilità del art. 30 L.724/1994 ed evidenziando l'applicabilità “immediata” della norma.

Perevitare di cadere negli effetti sfavorevoli¹⁵ della presunzione di non operatività, i contribuenti possono utilizzare la procedura di disapplicazione di cui all'art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. 600/1973. Nell'ambito della quale è prevista la produzione di una specifica istanza (circostanziata) ed indirizzata al direttore regionale dell'Agenzia dell'entrate competente territorialmente in ragione del domicilio fiscale dell'impresa. La procedura in essere si configura come un interpello obbligatorio¹⁶. In generale, quindi siffatta pronuncia è una condizione necessaria, per il contribuente al fine di ottenere un parere favorevole al regime derogatorio, rispetto a quello legale, normalmente applicabile alle società di comodo¹⁷.

Diritto tributario 2012, organizzato da ODCEC Trento e Rovereto, Università degli Studi di Trento: “Occorre tenere indenni dalla normativa speciale, quelle società la cui scarsa o nulla redditività è causata da regioni apprezzabili esempio la fase di start up”

15 Gli effetti sfavorevoli possono essere: sul piano dell'autonomia patrimoniale, lo scioglimento della società o la sua trasformazione in società semplice (ex art. 1, co. 129 della Legge finanziaria 2008). Sul piano Iva, la possibilità di vedersi negare il rimborso/compensazione del credito risultante dalla dichiarazione presentata (ex art 17 D.lgs 241/1997).

16 Per gli effetti del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012, che integra il prov. Del 14/02/2008, le società agricole - in qualunque forma costituita ed indipendente mente dal regime fiscale adottato- in perdita non sono soggette al regime delle società di comodo. Le condizioni per beneficiare della esclusione sono: esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 2135 c.c.; l'indicazione espressa nello statuto; l'indicazione nella denominazione sociale della dicitura “società agricola”. Ovviamente la società agricola così evidenziata deve rispettare i “limiti” di esclusività indicati dal art. 36, comma 8 D.l. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012.

17 F. CARACCILO, “Il nuovo accertamento fiscale” in la Settimana fiscale, de “Il sole 24 ore” Febbraio 2012, pag 22 e segg.: altresì, concretizza per il Fisco, l'azione di un monitoraggio ex ante (quindi preventivo) in merito

L'ulteriore “ostacolo” per le società non operative è il superamento del «test di operatività». Nel caso in cui quest'ultimo non venga superato, sorge l'obbligo per la società risultante di comodo di adeguarsi ad un «reddito minimo presunto» in sede di dichiarazione dei redditi. Questo ultimo calcolato mediante applicazione di percentuali al valore dei beni posseduti¹⁸.

Siffatti elementi portano a concludere che la società “non operativa” sia fiscalmente “scomoda” da mantenere in vita, anche perché i commi da 36-quinquies a 36 duodecies dell'art. 2 del D.L. 13/8/2011, n. 138 prevedono una maggiorazione dell'Ires del 10,5% (38 %) ed estendono la maggiorazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi.

Ad ogni buon conto bisognerà aspettare il risultati delle analisi da parte della Agenzia delle Entrate per valutare l'efficacia delle nuove norme sulle società di comodo; ma in un contesto economico che impone la rapidità delle scelte aziendali ed in cui il risultato economico è già un “fardello” per l'imprenditore, le imprese (sane) non hanno bisogno di esser gravate da ulteriori adempimenti/ prove/test che configurano (in sintesi) una posizione “abuso di diritto”¹⁹ da parte del Fisco.

a particolari situazioni considerate dal legislatore a rischio elusivo. Il comportamento «omissivo» dei contribuenti che non presentano siffatta istanza può aggravare le sanzioni ordinariamente applicabili se, in fase di accertamento, è rilevata l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione e della disciplina oggetto dell'interpello obbligatorio.

18 Le percentuali sono indicate art. 30 della L. nr 724/1994, modificato da art. 109, comma primo lett. F) della L. 296/2006: 1,5% sui beni indicati art. 85, co. 1, del Tuir; 4,5% sui beni immobili e beni indicati in art. 8-bis, co.1, lett. A) D.P.R. 633/1972. In caso di abitazione acquisita (o rivalutata) nel Infine, 12% sul valore della altre immobilizzazioni.

19 C.SICILOTTI, interveto al “Festival delle Professioni”, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, Ottobre 2012.



Trasformazione eterogenea

di Vincenzo Morrone

La Riforma del diritto societario ha ampliato le ipotesi di trasformazione consentendo, in particolare, alle società di capitali di trasformarsi in enti non commerciali. Tale operazione, contraddistinta dalla modificazione soggettiva del soggetto trasformato, ha posto il dubbio se ad essa si renda applicabile il generale principio di continuità dei rapporti giuridici contenuto nell'art.2498 c.c..

Anche dal punto di vista fiscale il tema ha generato qualche “impasse” interpretativo, potendo trovarsi di fronte a due diversi ed alternativi scenari: i beni possono formare oggetto di cessione/autoconsumo da parte dei partecipanti oppure possono mantenere la natura di “complesso di beni organiz-

zato per l'esercizio dell'attività d'impresa”, conservando il principio di neutralità. Tale principio, però, trova applicazione soltanto “con riferimento ai beni appartenenti alla società di capitali che, dopo la trasformazione, risultino destinati all'attività commerciale eventualmente esercitata in via marginale dall'ente non commerciale” (Documento n.3, IRDCEC, ottobre 2009, pag.38). In buona sostanza la norma fiscale non si è preoccupata tanto né della mutazione soggettiva, né della causa né dello scopo sociale, quanto del mutamento di destinazione dei beni e, quindi, del loro trattamento fiscale. Non solo: ma ben cinque dei sette commi complessivi di cui si compongono gli articoli 170 e 171 del Tuir sono “dedicati” alle riserve costituite dalla società di capitali prima della trasformazione in ente non commerciale: la loro classificazione tra riserve di capitale e riserve di utili, il trattamento fiscale in caso di distribuzione e la loro destinazione, restano argomenti di particolare interesse su cui ci si è soffermati, con il solo scopo di innescare qualche riflessione in più, senza alcuna pretesa di abbracciarne tutti gli aspetti.

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA




2

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



4

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



3

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



5

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



6

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



8

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



TRASFORMAZIONE ETEROGENEA




9

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



9

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA




11

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA




10

TRASFORMAZIONE




12

TRASFORMAZIONE




12

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA




14

TRASFORMAZIONE OMOGENEA



13


TRASFORMAZIONE ETEROGENEA



14

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

DA SOC. CAPITALI A ENTE NON COMMERCIALE



15

DISTRIBUZIONE RISERVE

31.12.2011	
RISERVE DI CAPITALE	200
RISERVE DI UTILI	400
ANNO 2012	
DISTRIBUZIONE RISERVA DI CAPITALE	200
31.12.2012	
SITUAZIONE CIVILISTICA	
RISERVE DI CAPITALI	0
RISERVE DI UTILI	400
SITUAZIONE FISCALE	
RISERVE DI CAPITALI	200
RISERVE DI UTILI	200

17

DISTRIBUZIONE RISERVE

PRESUNZIONE: art.47/1° T.U.I.R.

in caso di **DISTRIBUZIONE** di riserve patrimoniali da parte di società ed enti soggetti ad IRES



16

DISTRIBUZIONE RISERVE

PRESUNZIONE: art.1, co.2, D.M. 02.04.08



18

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

DA ENTE NON COMMERCIALE A SOC. CAPITALI

per i beni già destinati dall'ente, prima della trasformazione, all'attività commerciale eventualmente esercitata in via marginale

NEUTRALITA' FISCALE

il passaggio dei beni dall'ENC alla società di capitali costituisce conferimento

ipotesi di **REALIZZO** al VALORE NORMALE

c'è tassazione solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art.67 Tuir per le singole fattispecie di beni conferiti.

art.67,co.1,lett.n)

19

COMMISSIONI STUDI 2013 - 2016

COMMISSIONE	CONSIGLIERE DELEGATO	Componenti
TENUTA ED AGGIORNAMENTO ALBO	Silvio de Pascale Antonio Rana	Sigismondi Roberto - Presidente
		Cannelonga Michele
		Formiglio Francesca
		Giuliani Anna Ilaria
		Monopoli Fabio
		Riccardo Cusmai
		Russi Alberto
		Scarale Michele
		Sicilia Antonio
		Vincitorio Carmela
		Vitale Antonio

COMMISSIONE	CONSIGLIERE DELEGATO	Componenti
COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE	Michele Cicerale Mario Lisi	De Guglielmo Antonio - Presidente
		Armiento Antonio
		Bonante Massimo
		Cristalli Giancarlo
		Di Gennaro Ruggero
		Merola Raffaele
		Morelli Pasquale
		Palumbo Nunzia
		Pirro Federica
		Quatraro Isabella
		Tusino Francesca

AREA CONTABILE	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Studi Bilancio	Domenico Pironti Antonio Rana	Lattanzio Ada (Presidente)
		Cordella Roberto
		Curtotti Italia
		De Lorenzo Arcangela
		Leone Maria Margherita
		Nobiletti Maria
		Porporino Leonardo S.
		Russo Antonio Pio
		Sebastiano Antonella
		Trotta Matteo

	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Studi Revisione Legale	Michele Cicerale Mario Lisi	Corvino Antonello (Presidente)
		Agostinelli Giovanni
		Blescia Luigi
		Caccavo Francesco
		Caputo Mario
		Febbrile Angelo
		Gadaleta Mauro
		Malerba Raffaella
		Ricci Rocco

AREA TRIBUTARIA	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
1) Commissione Studi Diritto Tributario e fiscaltà Internazionale	Silvio de Pascale Girolamo Di Spaldro Domenico Merlicco Domenico Pironti	de Conciliis Lorenzo (Presidente)
		Altieri Raffaele
		Calabrese Giampaolo
		D'Amico Luca
		Dellisanti Roberto
		Filolungo Mario
		Franco Fabio
		Giuliani Anna Ilaria
		Narducci Saverio (Presidente)
		D'Apolito Eliana
2) Commissione Studi Contenzioso		Di Matteo Gennaro Attilio
		Mondelli Giovanni
		Pinto Nicola
		Ribolsi Antonio
		Ricciardi Francesco
		Russo Antonio
		Spadaccino Fabio

AREA GIUSTIZIA	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
1) Commissione Studi Procedure Concorsuali	Mario Lisi Antonio Rana Daniela Scarpiello	Sartini Alfredo (Presidente)
		Agricola Maria Concetta
		Maruotti Gerardo
		Palumbo Nunzia
		Quatraro Isabella
		Rabasco Mirna
		Tandoi Alfredo
		Tenore Marcello
		Romano Gerri (Presidente)
		Calipari Maria Pia
2) Commissione Studi Procedure Esecuzioni Immobiliari e CTU		Costantino Vanessa
		De Palma Valter
		Sicilia Antonio

AREA SOCIETARIA	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Studi Diritto Societario - Arbitrato e Conciliazione	Giuseppe Laurino Daniela Scarpiello	Pirro Federica (Presidente)
		Belmonte Carmine
		Calice Immacolata
		Fuiano Silvio
		Grieco Maria
		Lemma Giuseppe
		Maida Luigi
		Miglietti Michele

AREA AZIENDALE	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Studi Finanza e Controllo di Gestione	Giuseppe Laurino Teresa Russo	Di Noia Ernesto Alfredo (Presidente)
		Falco Luigi Gianluca Pio
		Favino Christian
		Filolungo Mario
		La Marca Michele
		Morelli Pasqualino
		Rucci Franco
		Russi Alberto
		Salvato Giuseppe

AREA LAVORO	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Studi Lavoro e Previdenza	Piero Bonito Teresa Russo	De Stasio Stefano (Presidente)
		Amoriello Celestino
		Borrelli Davide
		Cafaro Giovanni
		Cassanelli Mauro
		De Lillo Giuseppe
		Lo Storto Corradino
Palumbo Nunzia		

AREA ENTI LOCALI, COOPERATIVI E NO-PROFIT	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Studi Enti Locali e Settore No-Profit	Girolamo Di Spaldro Domenico Merlicco	Valentino Lorenzo (Presidente)
		Balta Pompeo
		Basta Giuseppe
		Ciotti Valeria
		Colecchia Sergio
		De Pascale Roberto
		Di Giuseppe Massimiliano
		Favino Fabio
		Franco Fabio
		Giorgio Vittoria
		Goduti Giuliana
		Lioia Michele
		Matrella Francesco
		Rosiello Vincenzo
Tartaglia Sabrina		
Vocale Romualdo		

AREA LUDICA	CONSIGLIERE DELEGATO	COMPONENTI
Commissione Sport e tempo libero	Piero Bonito Silvio de Pascale Michele Cicerale Russo Teresa Scarpiello Daniela	Di Gennaro Ruggero (Presidente)
		De Pascale Roberto
		De Stasio Stefano
		Giorgio Vittoria
		Goduti Giuliana
		Leone Maria Margherita
		Tartaglia Sabrina

Regolamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

1. Il presente regolamento disciplina le linee guida del funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.
2. Le Commissioni Consultive sono istituite dal Consiglio dell'Ordine allo scopo di coadiuvare, nella materia di specifica operatività, l'attività del Consiglio stesso, fornendo un adeguato supporto tecnico, scientifico, consultivo ed informativo. Le Commissioni Consultive istituite presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia si dividono in Commissioni Istituzionali e Commissioni Culturali riguardanti sia l'attività scientifica sia l'area dei soggetti esterni con i quali la categoria ha costantemente rapporti.

In particolare, costituiscono compiti delle Commissioni Istituzionali: fornire indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine circa lo status degli iscritti all'Albo, all'Elenco Speciale ed al Registro dei Praticanti nonché in ordine all'esercizio dell'attività professionale, in materia di liquidazione di onorari, di tenuta dell'Albo e Registro dei Praticanti, di provvedimenti disciplinari e simili, coadiuvare il Consiglio in tutta la parte attinente la formazione e l'organizzazione degli eventi formativi.

Costituiscono compiti delle Commissioni Culturali: studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in particolari settori in cui opera l'iscritto (area scientifica), nonché proporre iniziative, anche in concertazione con altre categorie professionali, volte a sensibilizzare i soggetti esterni con i quali la categoria ha costantemente rapporti in relazione alle specifiche problematiche concernenti l'attività professionale (Amministrazione Finanziaria, Enti di Previdenza, Commissioni Tributarie, Tribunale, Università, Enti Locali, Camera di Commercio ed Associazioni di Categoria, Istituti Bancari).

Le Commissioni, siano esse Istituzionali che Culturali, Area Scientifica ed Area rapporti esterni, non possono avere alcuna rilevanza esterna.

3. Il Consiglio dell'Ordine nomina il Presidente ed i componenti la Commissione nonché uno o più Consiglieri delegati. Il Consigliere Delegato ha il compito di seguire e coordinare i lavori della Commissione d'intesa con il Presidente della Commissione stessa, senza che sia necessaria la partecipazione del Delegato ad ogni riunione. Il Consigliere Delegato deve, altresì, riferire, almeno semestralmente, al Consiglio sull'attività della Commissione, illustrando pareri, elaborati e trattazioni della Commissione. Su proposta motivata del Presidente della Commissione sentito il Consigliere Delegato, il Consiglio dell'Ordine può stabilire che la stessa operi divisa in "sottocommissioni", e/o "gruppi di lavoro", presieduti dal Presidente della

Commissione stessa.

4. Le Commissioni hanno durata annuale. Per il primo periodo di istituzione la durata viene fissata al 31 dicembre 2013. Alla scadenza il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di confermarle, di rinnovarle, nei componenti, ovvero, previa rendicontazione semestrale dei consiglieri delegati al lavoro svolto dalle commissioni per la verifica dell'operatività delle stesse, di prevedere lo scioglimento nel caso in cui non sia stata riscontrata attività alcuna. Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.
5. La Commissione deve riunirsi periodicamente almeno una volta ogni mese, su convocazione del Presidente della Commissione nonché quando venga espressamente richiesto dal Consiglio e/o dal Presidente dell'Ordine. Per la validità delle riunioni delle Commissioni non occorre la presenza della maggioranza dei Componenti, ma è richiesta la presenza di almeno tre componenti (per le Commissioni composte da cinque o più Componenti) ed, in ogni caso, del Presidente. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Il componente della Commissione che non partecipa alle riunioni senza giustificati motivi più di tre volte consecutive può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Consigliere Delegato, su indicazione del Presidente della Commissione e decade automaticamente a scadenza della Commissione.

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		SEZIONE N° 27
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZ.STACCATA DI FOGGIA SEZIONE 27		REG.GENERALE N° 4260/11
riunita con l'intervento dei Signori:		UDIENZA DEL 06/05/2013 ore 09:00
<input type="checkbox"/> PETTI CIRO Presidente		SENTENZA N° 181/27/13
<input type="checkbox"/> TORRICELLI VALENTINO Relatore		PRONUNCIATA IL: 06 MAG. 2013
<input type="checkbox"/> MERRA VITO Giudice		DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 26 GIU. 2013
<input type="checkbox"/>		Il Segretario L'ASSISTENTE TRIBUTARIO (Sig. <i>Assistente Tributario</i>)
<input type="checkbox"/>		
ha emesso la seguente		
SENTENZA		
- sull'appello n. 4260/11 depositato il 29/11/2011		
- avverso la sentenza n. 102/3/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FOGGIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA		
proposto dal ricorrente:		
difeso da:		
Atti impugnati: DINIEGO RIMBORSO REGISTRO		
pag. 1		

acquistava un immobile in data 29.4.2008 in virtù di atto notarile in parte costituito da capannone e in parte costituito da abitazione. All'atto dell'acquisto corrispondeva la tassa di registro in modo proporzionale. Successivamente l'acquirente presentava domanda di rimborso della tassa di registro evidenziando che l'atto doveva considerarsi in esenzione di IVA, per quanto previsto dall'art. 10 comma 1, n. 8-ter del DPR 633/72 e assoggettato alla tassa di registro in misura fissa.

Alla domanda di rimborso l'Agenzia delle Entrate rispondeva che al più la tassa fissa di registro poteva applicarsi solo sul capannone, quale bene strumentale, e non sulla abitazione la cui superficie non era facilmente determinabile. Proponeva ricorso il contribuente che evidenziava che il capannone aveva la superficie di mq. 276, oltre a mq. 86 di deposito, e che l'abitazione aveva la superficie di mq. 116,00 chiedeva pertanto il rimborso proporzionale alla superficie del capannone.

Si costituiva l'ufficio che eccepeva che ex art. 10 comma 1, n. 8-ter DPR 633/72 in caso di omessa dichiarazione di assoggettabilità ad IVA dell'atto, anche se poi l'atto ne era esente, non poteva ritenersi l'atto soggetto a tassazione fissa di registro. Invero la parte venditrice nell'atto di compravendita aveva dichiarato che l'atto era esente da IVA, così che automaticamente lo aveva reso assoggettabile alla tassa di registro professionale.

La Commissione rigettava il ricorso ritenendo che la dichiarazione di esenzione di IVA fatta dal venditore aveva reso consequenziale la tassazione in misura proporzionale. Proponeva appello il contribuente che ribadiva la

tassabilità in misura fissa ai fini del registro dell'atto, a prescindere dalla dichiarazione fatta dal venditore. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

L'appello è parzialmente fondato. Invero come già comunicato dall'Agenzia delle Entrate con nota del 18.4.2010 la richiesta di assoggettare la compravendita a tassazione fissa di registro appare fondata quanto meno con riferimento alla superficie del magazzino e del deposito, rispettivamente mq. 276 e 86. Invero essendo l'atto esente in ogni caso da IVA, la dichiarazione della parte nell'atto di compravendita se l'atto fosse o meno assoggettabile ad IVA appare ininfluenza sul piano fattuale. Le dichiarazioni fatte dal cedente che l'atto fosse in esenzione di IVA non possono pregiudicare i diritti dell'acquirente che ha diritto a che l'atto sconti la tassa fissa di registro. L'ufficio non contesta le superfici indicate dall'acquirente che costituiscono l'immobile e pertanto le si devono ritenere corrette. E' da dire poi che è lo stesso ufficio con la sua comunicazione del 12.4.2010 che afferma che l'atto quanto meno per la superficie del capannone è soggetto a tassa fissa di registro.

Tale dichiarazione ha natura confessoria e pertanto non può più essere ritratta dall'ufficio per il principio del legittimo affidamento del terzo alla manifestazione di volontà di una P.A.

D'altronde è lo stesso ufficio che con la circolare n. 27 del 4.8.2006 che attesta che l'atto è assoggettabile a tassa fissa di registro. Pertanto si provvederà a quantificare il rimborso dovuto sulla scorta della non

assoggettabilità a tassa proporzionale delle due parti dell'immobile magazzino
mq. 276 e deposito mq. 86.


P.Q.M.


La Commissione così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente l'appello;
- 2) Le spese e competenze del giudizio possono essere compensate data la particolarità della materia e poiché ne ricorrono giustificati motivi.

Foggia, 06 MAG. 2013

Il Relatore




Il Presidente


REPORT ATTIVITÀ FORMATIVE – GENNAIO – APRILE 2013

CONVEGNO COMUNICA STAR WEB E IMPRESAINUNGIORNO	12 .01 2013	CERIGNOLA
22° EDIZIONE DI TELEFISCO 2013	30.01.2013	FOGGIA
22° EDIZIONE DI TELEFISCO 2013	30.01.2013	CERIGNOLA
22° EDIZIONE DI TELEFISCO 2013	30.01.2013	MANFREDONIA
22° EDIZIONE DI TELEFISCO 2013	30.01.2013	SAN SEVERO
VIDEOCONFERENZA MAP	14.02.2013	FOGGIA
VIDEOCONFERENZA MAP	22.02.2013	MANFREDONIA
VIDEOCONFERENZA MAP	21.02.2013	SAN GIOVANNI ROTONDO
VIDEOCONFERENZA MAP	21.02.2013	VIESTE
VIDEOCONFERENZA MAP	21.02.2013	SAN SEVERO
VIDEOCONFERENZA MAP	21.02.2013	CERIGNOLA
PROFESSIONAL DAY	19.02.2013	FOGGIA
DIRITTO COMMERCIALE 2013	28.02.2013	FOGGIA
DIRITTO COMMERCIALE 2013	21.03.2013	FOGGIA
INCONTRI AIDC	05.03.2013	FOGGIA
IL NUOVO REDDITOMETRO	26.03.2013	FOGGIA
VIDEOCONFERENZA MAP	11.04.2013	FOGGIA
VIDEOCONFERENZA MAP	11.04.2013	MANFREDONIA
VIDEOCONFERENZA MAP	18.04.2013	SAN GIOVANNI ROTONDO
VIDEOCONFERENZA MAP	18.04.2013	VIESTE





PER CAMBIARE LE REGOLE BISOGNA
CAMBIARE IL MODO DI FARLE.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circostrizione del Tribunale di Foggia